



LAVORI PUBBLICI E PRIVATI:
ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DELLE
CASSE EDILI PROVINCIALI DELLA REGIONE TOSCANA
AD USO DELLE
AMMINISTRAZIONI/STAZIONI APPALTANTI PUBBLICHE

A cura di
Filippo Farolfi
Direttore Cassa Edile Firenze

Andrea Bigi
Direttore Cassa Edile Lucca

Indice

1) PREMESSA	Pag.	4
2) IL SISTEMA DELLE CASSE EDILI IN TOSCANA	»	5
3) LAVORI PUBBLICI		
- Sintesi degli adempimenti	»	8
- Fase di partecipazione alla gara di appalto - aggiudicazione gara	»	
stipula contratto - inizio lavori	»	9
- Stati di avanzamento lavori (SAL)	»	11
- Liquidazione finale e regolare esecuzione	»	12
4) LAVORI PRIVATI		
- Sintesi degli adempimenti	»	13
- Inizio lavori	»	14
- Fine lavori	»	14
- Validità DURC	»	14
5) CONVENZIONE DURC 15/4/2004	»	15
6) CIRCOLARE SUL DURC 12/7/2005 APPROVATA DAL MINISTERO DEL LAVORO	»	20
7) QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE DISPOSIZIONI ESTRATTI DEI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI	»	29
8) MODALITÀ DI RICHIESTA <u>DURC</u> PER LE STAZIONI APPALTANTI	»	70
9) MODALITÀ DI RICHIESTA <u>DURC</u> PER LE IMPRESE E GLI INTERMEDIARI	»	72

PREMESSA

Nella pluralità e complessità della Legislazione e delle normative vigenti, il Sistema delle Casse Edili provinciali Toscane ha inteso sintetizzare le normative di riferimento ad uso delle Stazioni Appaltanti e delle Amministrazioni Comunali al fine di elaborare uno strumento utile e sintetico che esponesse procedure conformi ed omogenee da seguire nei confronti delle Casse Edili.

Le Casse Edili provinciali Toscane, insieme ad ANCE Toscana, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil Toscana, hanno promosso questa iniziativa per facilitare l'approccio con le nuove normative, in particolare riferite al D.U.R.C.

IL SISTEMA DELLE CASSE EDILI PROVINCIALI IN TOSCANA



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C

cap 52100 AREZZO

tel. 0575/22711

fax 0575/353526 - *e-mail*: info@cassaedilearezzo.it

<http://www.cassaedilearezzo.it>



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

Via Lorenzo Il Magnifico, 8

cap 50129 FIRENZE

tel. 055/462771

fax 055/4627788 - *e-mail*: segreteria@cassaedilefirenze.it

<http://www.cassaedilefirenze.it>



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI GROSSETO

V.le Monterosa, 196

cap 58100 - GROSSETO

tel. 0564 454535

fax 0564 454922 - *e-mail*: cassaedilegrosseto@tin.it

<http://www.cassaedilegrosseto.it>



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

VIA PIEMONTE, 62

cap 57124 - LIVORNO

tel. 0586 855150

fax 0586 856545 - *e-mail:* info@cassaedilelivorno.it

<http://www.cassaedilelivorno.it>



CASSA EDILE LUCCHESE

Via delle Fornacette e dei Petrocchi, 458

cap 55100 LUCCA

tel. 0583/55444

fax 0583/53131 - *e-mail:* appalti@cassaedilelucchese.it

<http://www.cassaedilelucchese.it>



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI MASSA CARRARA

Via A. Pelliccia, 5

cap 54033 - MASSA CARRARA

tel. 0585 71545

fax 0585 776816 - *e-mail:* cassaedilems@tiscali.it



ENTE PISANO CASSA EDILE

Via XXIV Maggio, 8

cap 56123 Pisa

tel. 050/564314

fax 050/561807 - *e-mail:* info@cassaedilepisa.it

<http://www.cassaedilepisa.it>



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

P.zza Garibaldi, 3

cap 51100 - PISTOIA

tel. 0573 21126

fax 0573 27034 - *e-mail:* info@cassaedilepistoia.it

<http://www.cassaedilepistoia.it>



CASSA EDILE PRATESE

Via Marini, 28/30

cap 59100 PRATO

tel. 0574/31721

fax 0574/38905 - *e-mail:* info@cassaedilepratese.it

<http://www.cassaedilepratese.it>



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI SIENA

Viale Rinaldo Franci, 18

cap 53100 Siena

tel. 0577/42059

fax 0577/46222 - *e-mail:* info@cassaedilesiena.it

<http://www.cassaedilesiena.it>

**RAGGIUNGI CON UN SOLO CLICK
LE CASSE EDILI PROVINCIALI DELLA TOSCANA!!**

www.casseedilitoscana.it

LAVORI PUBBLICI - SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

Procedure indicative per le Stazioni Appaltanti nei casi di lavori pubblici in relazione alla verifica della regolarità contributiva (si fa comunque riferimento alle disposizioni legislative e contrattuali in vigore).

VERIFICA DELLA DICHIARAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA FINO ALLA AGGIUDICAZIONE



Richiedere il DURC ovvero certificazione di regolarità relativo all'impresa dichiarante. IL DURC È DA RICHIEDERE ALLA CASSA EDILE DEL TERRITORIO DOVE HA SEDE L'IMPRESA

ALLA DATA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO



Richiedere il DURC ovvero certificazione di regolarità relativo all'impresa con la quale si stipula il contratto. IL DURC È DA RICHIEDERE ALLA CASSA EDILE DEL TERRITORIO DOVE HA SEDE L'IMPRESA



Richiedere il DURC ovvero certificazione di regolarità relativo alle eventuali imprese subappaltatrici. IL DURC È DA RICHIEDERE ALLA CASSA EDILE DEL TERRITORIO DOVE HA SEDE L'IMPRESA

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI



La Stazione Appaltante deve ricevere dalle imprese esecutrici la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali inclusa la Cassa Edile.



La Stazione Appaltante invia alla Cassa Edile la "notifica preliminare".

PAGAMENTO DEGLI STATI DI AVANZAMENTO LAVORI



Il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto in merito alla emissione di ogni certificato di pagamento, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile. IL DURC È DA RICHIEDERE ALLA CASSA EDILE DEL TERRITORIO DOVE SI SVOLGONO I LAVORI



Richiedere il DURC ovvero certificazione di regolarità relativo all'impresa appaltatrice ed alle eventuali imprese subappaltatrici. IL DURC È DA RICHIEDERE ALLA CASSA EDILE DEL TERRITORIO DOVE SI SVOLGONO I LAVORI



La Stazione Appaltante può comunque richiedere il DURC ovvero certificazione di regolarità in qualsiasi momento. IL DURC È DA RICHIEDERE ALLA CASSA EDILE DEL TERRITORIO DOVE SI SVOLGONO I LAVORI

COLLAUDO E PAGAMENTO DELLO STATO FINALE



Richiedere il DURC ovvero certificazione di regolarità relativo all'impresa appaltatrice ed alle eventuali imprese subappaltatrici. IL DURC È DA RICHIEDERE ALLA CASSA EDILE DEL TERRITORIO DOVE SI SVOLGONO I LAVORI



LAVORI PUBBLICI

Fase di partecipazione alla gara di appalto - aggiudicazione gara - stipula contratto - inizio lavori

CLAUSOLA SOCIALE DA INSERIRE NELLE LETTERE DI INVITO ALLE GARE E NEI SINGOLI CONTRATTI DI APPALTO

L'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n.55 prevede espressamente per l'appaltatore di opere pubbliche l'obbligo di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme suddette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito dell'appalto.

Tale obbligo richiama quanto già disciplinato dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n.300 secondo cui lo Stato e gli enti pubblici devono inserire nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche e nei provvedimenti di concessione di pubblico servizio una clausola detta "sociale" che fissa esplicitamente l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Il corrispondente obbligo di applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi applicabili gravante sull'appaltatore, sul subappaltatore o sul concessionario, al fine di evitare ogni possibile contestazione, deve essere effettivamente inserito nei capitolati di appalto e nelle concessioni di pubblico servizio.

La clausola-tipo è quella indicata nella Circolare del Ministero dei lavori pubblici del 13 maggio 1986, n.880/U.L., un estratto della quale è riportato di seguito:

“Clausole da inserire nella lettera di invito e nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro...omissis...1) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel CCNL per gli operai delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti...omissis...3) in caso di inottemperanza agli obblighi testè precisati accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro (n.d.r. Direzione Prov.le del Lavoro), la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra...omissis.....”



QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE

Il DPR 34/2000 all'art. 17 elenca i requisiti di carattere generale quali, in estratto, l'inesistenza di violazioni gravi alle norme in materia di contribuzione sociale, inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro nonché inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti.

Inoltre tra i requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione delle imprese (art. 18 DPR n. 34 del 25/1/2000) è previsto l'adeguato organico medio annuo che è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, così come precisato dalla circolare 1/3/2000 Ministero dei Lavori Pubblici. La consistenza dell'organico può essere verificata attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS e INAIL o attraverso la richiesta alla Cassa Edile della consistenza dell'organico denunciato.

Del resto, tra i requisiti di qualificazione delle imprese, previsti dall'art. 8 della L.109/94 così come modificata dalla Legge 415 del 1998 vengono annoverati anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti da effettuare alle Casse Edili.

Le cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici sono anche definite dall'art. 75 DPR n. 554/1999 introdotto dall'art. 2 del DPR n. 412/2000.

AUTOCERTIFICAZIONE

È consentita esclusivamente in fase di partecipazione alla gara, fino alla aggiudicazione *provvisoria* della stessa, così come previsto dall'art. 46 co. 1 lett. P e art. 77 bis del DPR n. 445/2000 come modificato dall'art. 15 della Legge 3/2003 e precisato nella circolare del Ministero del Lavoro n. 848 del 14/7/2004 e dalla circolare sulle modalità di rilascio del DURC emessa il 12 luglio 2005 ed approvata dal Ministero del Lavoro.

Le Stazioni Appaltanti sono tenute a verificare, con la richiesta di un DURC, le eventuali autocertificazioni dell'impresa/e aggiudicataria/e e, a campione, delle altre partecipanti alla gara.

La suddetta verifica dovrà essere eseguita per accertare la regolarità delle imprese alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione di regolarità, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

È comunque esclusa l'autocertificazione per le eventuali imprese subappaltatrici che saranno quindi tenute a presentare il DURC, stante la natura privatistica del rapporto che intercorre tra appaltatrice e subappaltatrice.

Nel caso di A.T.I la stazione appaltante dovrà verificare la regolarità di tutte le imprese associate.

Nel caso di Consorzi la stazione appaltante dovrà verificare la regolarità delle imprese Consorziolate interessate.



PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

L'appaltatore e per suo tramite le imprese subappaltatrici devono trasmettere, prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 gg dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali inclusa la Cassa Edile. (L.55/90 ART. 18 comma 7 - DPCM 10/1/1991 n.55 art.9 comma 1).

Ai sensi di quanto previsto dalla Legge Regione Toscana n. 8 del 28/1/2000 art. 2 comma 2 il Committente, almeno 20 gg prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve trasmettere la notifica preliminare di inizio lavori (nдр: già prevista dall'art.11 comma 1 del D.lgs 494/96 "...omissis...alla Azienda Unità Sanitaria Locale, alla Direzione Provinciale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, all'INPS e all'INAIL e alla Cassa Edile competenti per territorio").

Ai sensi della Legge 266 del 22/11/2002 le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento.

La predetta certificazione deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

L'art. 3 comma 8 del D.L. 14 agosto 1996 n.494, così come modificato dal D.lgs 528/1999 e dal Decreto Legislativo 10/9/2003 n. 276, dispone che il Committente debba chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

Dovrà inoltre chiedere un certificato di regolarità contributiva.

Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse Edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.).(n.d.r. Convenzione stipulata in data 15/04/2004)

Stati di Avanzamento Lavori (SAL)

L'appaltatore e i subappaltatori trasmettono al Committente periodicamente, comunque con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi nonché quelli della Cassa Edile. Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. (L.55/90 ART. 18 comma 7 e DPCM 10/1/1991 n.55 art.9 comma 2).

Fermo restando l'obbligatorietà di inserire la clausola sociale, con la conseguente trattenuta del 20% sugli importi in caso di inottemperanza agli obblighi di cui trattasi, il D.M 145/2000 dispone quanto segue:

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei



regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

Le imprese subappaltatrici devono dimostrare alle imprese appaltatrici e alla Committenza di essere in regola. Si ricorda che le imprese appaltatrici ai sensi dell'art.18 comma 7 della Legge 55/90 e del D.lgs 251/2004 sono responsabili in solido nei confronti delle imprese subappaltatrici

Liquidazione finale e regolare esecuzione

Il D.M 145/2000 dispone che le ritenute "a garanzia" possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, "ove gli enti suddetti (n.d.r. Inps, Inail, Cassa Edile) non abbiano comunicato all'Amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento".

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 101 del DPR 554/1999 le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva di cui all'art.30 comma 2 della Legge 109/1994 anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizione dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Per ottemperare a quanto sopra il Committente dovrà chiedere il DURC ovvero il certificato di regolarità contributiva agli Enti previdenziali e assistenziali, compresa la Cassa Edile. Tale procedura, inizialmente precisata dal Ministero dei Lavori Pubblici con le circolari n. 11907 del 9/11/1948 e n. 1229 del 21/2/1962, estesa anche alle opere di competenza degli Enti Locali dal Ministero dell'Interno con circolare n. 22 del 20 settembre 1967, ha acquisito rilevanza generale con l'art. 36 della Legge 300/70 la cui formulazione non pone alcun limite di riferimento quanto al campo di applicazione.

Il Durc ai fini della liquidazione dello stato finale deve altresì essere richiesto ai sensi di quanto previsto dalla Legge 55/90.

PRECISAZIONI SULLA VALIDITÀ DEL DURC NEL CASO DI LAVORI PUBBLICI

Nel caso di lavori pubblici il DURC è valido esclusivamente in relazione all'appalto/cantiere ed alla fase dell'appalto/cantiere per il quale il DURC stesso è stato richiesto.



LAVORI PRIVATI - SINTESI DEGLI ADEMPIMENTI

Procedura indicative per le Amministrazioni nei casi di lavori privati oggetto di concessione o di denuncia inizio attività (D.I.A.)

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI



L'Amministrazione deve ricevere il nominativo delle imprese esecutrici con il relativo DURC

IL DURC DEVE ESSERE RILASCIATO DALLA CASSA EDILE DEL TERRITORIO DOVE HA SEDE L'IMPRESA



Stessa procedura di cui sopra nel caso di subentro di nuove imprese.



Il Committente invia alla Cassa Edile la “notifica preliminare”

ALLA FINE DEI LAVORI



L'Amministrazione deve ricevere il DURC relativo alle imprese esecutrici.

IL DURC DEVE ESSERE RILASCIATO DALLA CASSA EDILE DEL TERRITORIO DOVE SI SONO SVOLTI I LAVORI

(cfr CCNL e L. R. Toscana 1/2005)



LAVORI PRIVATI

INIZIO LAVORI

Il decreto L.gs n. 276/2003 art. 86 comma 10 che modifica il D.lgs n.494/1996 art. 3 comma 8, introduce sostanziali novità per gli adempimenti nel caso di lavori privati. Infatti, per i lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività (DIA), prima dell'inizio dei lavori, il Committente deve trasmettere all'Amministrazione concedente il nominativo delle imprese esecutrici corredato dal DURC nonché dalla dichiarazione dell'organico medio annuo e dalla dichiarazione del contratto collettivo applicato.

In assenza della certificazione della regolarità contributiva, ai sensi del D.lgs n. 251 del 6 ottobre 2004, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.

La Legge Regionale n. 1 del 3 gennaio 2005 prevede all'art. 82 comma 8 che, qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati al Comune entro 15 gg dall'avvenuto subentro producendo contestualmente anche il DURC dell'impresa subentrante; tale documento deve comunque essere acquisito dal committente prima che l'impresa subentrante inizi la sua attività nel cantiere, così come precisato dalla Regione Toscana con la circolare illustrativa del 21/09/2005.

Ai sensi del comma 10 art. 82 della predetta Legge della Regione Toscana, la mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all'inizio dei lavori ed alla certificazione di abitabilità e agibilità.

FINE LAVORI

La Legge Regionale n.1 del 3 gennaio 2005 ha esteso l'obbligo di presentazione del DURC al Comune anche contestualmente alla comunicazioni di fine lavori.

La mancata presentazione del DURC, laddove il Committente provi di essersi attivato per ottenere il certificato, ma - per cause del tutto indipendenti dalla sua volontà e possibilità - non abbia potuto ottemperare all'obbligo di inoltro del certificato, è da considerarsi comunque come adempimento delle prescrizioni di legge. In tal caso risulta evidenziata alle amministrazioni interessate una situazione di anomalia di fronte alla quale potrebbe essere necessario attivare più approfonditi controlli e che determinerà, per l'impresa, l'impossibilità di avviare nuovi lavori nel caso in cui permanga l'irregolarità contributiva.

VALIDITÀ DEL DURC

Ai sensi della circolare del 12/7/2005 approvata dal Ministero del Lavoro le certificazioni di regolarità per i lavori privati sono valide per un periodo di trenta giorni dalla data del rilascio. Resta ferma la facoltà degli Enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.



CONVENZIONE DEL 15/4/2004 PER IL RILASCIO DEL DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA TRA

- l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciriaco De Mita, 21 (codice fiscale 80078750587), di seguito per brevità denominato INPS, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Avv. Gian Paolo Sassi, nato a Varese l'11 dicembre 1952
- l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, Ple Giulio Pastore, 6 (codice fiscale 01165400589), di seguito per brevità denominato INAIL, rappresentato dal suo Commissario Straordinario Avv. Prof. Vincenzo Mungari, nato a Crotona il 21 aprile 1934

E

- ANCE, ANAEPACGIA, ANSE ASSOEDILI CNA, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI, ANCPL LEGA, FEDERLAVORO CONFCOOPERATIVE, AICPL AGCI, ANIEM CONFAPI, FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

VISTO

- la Legge 22.11.2002, n. 266 che ha convertito il D.L. 25.09.2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale;
- la Legge 07.08.1990, n. 241 che detta norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- la Legge 31.12.1996, n. 675 per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la normativa vigente in materia di appalti di lavori pubblici e affidamenti privati, in particolare: Legge 11.02.1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. 25.1.2000, n. 34; Decreto Ministero dei Lavori Pubblici del 19.04.2000, n. 145; D.Lgs. 494/96; D.Lgs. 528/99; L. 55/99 e DCPM 55/91;
- la normativa di riferimento degli appalti di forniture e servizi, in particolare Legge 25.01.94 n. 82, Legge 23.12.94 n. 724, Decreto n. 274 del 7.7.97, D.Lgs. n.358/92, D. Lgs. 157/95, determinazione del Ministero dei Lavori Pubblici 10.10.97 n. 2795;
- il D.Lgs 10/09/2003, n.276;
- la Convenzione stipulata da INPS e da INAIL il 3 dicembre 2003 per il rilascio di un documento unico di regolarità contributiva da utilizzare per tutti i tipi di appalti pubblici nonché per le attività in concessione e convenzione;
- l'Avviso Comune stipulato in data 16 dicembre 2003;

IN ATTUAZIONE

- dell'art. 2 della Legge 22.11.2002 n. 266 che istituisce il Documento Unico di Regolarità Contributiva negli appalti pubblici;



- dell'art. 86, comma 10, del D.Lgs 10/09/2003, n. 276 che istituisce il documento unico di regolarità contributiva nei lavori privati;
- dell'Avviso Comune sottoscritto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 16 dicembre 2003 da tutte le parti sociali firmatarie della presente convenzione che obbliga alla stipula della convenzione INPS, INAIL e le parti sociali ai fini del rilascio presso ogni provincia del documento unico di regolarità contributiva che attesti la regolarità delle imprese nei confronti degli Istituti e della Cassa Edile. Tale documento, in base allo stesso Avviso Comune che recepisce il dettato della normativa predetta, dovrà essere rilasciato dallo sportello costituito ad hoc presso le casse edili operanti nei diversi livelli territoriali costituite dalle parti firmatarie dell'Avviso Comune.

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto

Con riferimento ai lavori, del settore edile, sia pubblici che privati, INPS, INAIL e Casse Edili adottano comuni misure tecnico-organizzative finalizzate a semplificare le fasi di richiesta e rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da parte della Cassa Edile, dal quale si evinca contestualmente la regolarità contributiva di una impresa come risultante dai documenti e dagli archivi di INPS, INAIL e Casse Edili.

Art. 2 Soggetti abilitati alla richiesta

Le imprese che applicano i contratti collettivi nazionali del settore edile stipulati dalle associazioni firmatarie della presente convenzione, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria appositamente muniti di delega, richiedono il DURC alla Cassa Edile. Nel caso di richiesta della certificazione presentata all'INPS o all'INAIL, i predetti Istituti trasmettono la richiesta medesima alla Cassa Edile competente per territorio.

Lo stesso documento potrà essere richiesto dalle Pubbliche Amministrazioni appaltanti, dagli Enti Privati a rilevanza pubblica e dalle Società organismi di attestazione (SOA).

Art. 3 Modalità di richiesta del DURC

Per gli appalti di lavori pubblici il documento unico di regolarità contributiva deve essere richiesto nelle ipotesi previste dalla vigente normativa.

Per i lavori privati il DURC deve essere richiesto, ai sensi della vigente normativa, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o della denuncia di inizio attività (DIA).

I soggetti di cui al quarto capoverso dell'art. 2, forniti di codice di riconoscimento, devono richiedere per via telematica (on-line) il Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Gli altri soggetti indicati all'articolo 2 richiedono lo stesso documento in via telematica ovvero presso ogni sportello costituito appositamente presso la Cassa Edile competente per territorio.



Tale sportello comunica con INPS e INAIL per via telematica, avvalendosi delle specifiche procedure on line realizzate a tal fine.

Art. 4 Rilascio del DURC

La Cassa Edile è deputata a raccogliere, anche dagli altri Istituti, i dati utili per la certificazione unica. A tal fine le richieste pervenute alla Cassa Edile sono in pari data inoltrate all'INPS e all'INAIL per consentire le verifiche di propria competenza. Gli Istituti devono fornire le notizie necessarie per la compilazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta per il rilascio del documento stesso. La Cassa Edile provvede all'emissione e alla trasmissione al richiedente del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa attestando anche la regolarità contributiva ai fini INPS e INAIL, secondo quanto acquisito dai rispettivi Istituti. Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, ove gli Istituti non abbiano fornito le informazioni di loro competenza, ovvero non abbiano comunicato cause di sospensione, la Cassa Edile emette il DURC.

Art. 5 Requisiti per il rilascio del DURC

L'Inps, l'Inail e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento. L'Inps, l'Inail e la Cassa Edile sono tenuti ad accertare la regolarità contributiva di ogni singola impresa che concorre all'esecuzione dell'opera. La Cassa Edile è tenuta all'emissione della certificazione di regolarità contributiva qualora si verificano le seguenti condizioni e pertanto la certificazione stessa non è suscettibile di alcuna valutazione discrezionale da parte della stessa.

1. La posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa. La Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'Impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari. Ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e di aggiornare tale elenco con la medesima cadenza. Alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola ed a rispondere entro 20 giorni alle richieste di verifica della regolarità delle imprese.
2. L'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione.
3. Condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini del successivo punto 4, è che la stessa dichiari nella denuncia alla cassa edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale.
4. Per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo per il quale è effet-



tuata la richiesta di certificazione. A tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato.

5. Il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9, comma 76, della Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite dalle parti sottoscrittrici l'Avviso Comune del 16 dicembre 2003, che applicano il principio di autonomia contrattuale e di reciprocità, nonché quanto concordato per il settore artigiano con gli accordi del 18 dicembre 1998 e 19 settembre 2002.

Art. 6 Pubblicizzazione del DURC

Le parti firmatarie della presente Convenzione si impegnano a pubblicizzare con comuni iniziative anche decentrate, precedute da specifica informazione e formazione interna, il Documento Unico di Regolarità Contributiva e le procedure per la sua attuazione sia attraverso l'informativa diretta alle Associazioni datoriali interessate, sia ricorrendo agli Organi di informazione

Art. 7 Costituzione Comitato Tecnico

Viene costituito un Comitato Tecnico, composto da rappresentanti dell'INPS, dell'INAIL e da almeno un rappresentante per ciascuna delle Casse Edili costituite dalle parti sottoscrittrici la presente convenzione. Il Comitato Tecnico è responsabile della gestione delle procedure relative a:

- Acquisizione dati;
- Gestione della fase applicativa on-line;
- Gestione dello smistamento delle richieste;
- Gestione delle funzioni automatiche di agenda;
- Gestione della trasmissione del DURC al richiedente;
- Gestione dell'utilizzo dei dati da parte degli Istituti interessati.

Art. 8 Modulistica

Per assicurare ed agevolare l'applicazione del DURC, le parti firmatarie della presente convenzione, anche mediante le Casse Edili, mettono a disposizione dei potenziali richiedenti il DURC la modulistica predisposta, reperibile anche on-line.

Art. 9 Trattamento dati personali

Le parti firmatarie assumono tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga nel rigoroso rispetto della Legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni. Le parti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione, curano che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione. Curano, altresì, che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti. In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvede ad



impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, hanno accesso ai dati stessi (art. 8, 5° comma, e art. 19 Legge n. 675/96 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 10 Costi ed oneri

Le parti firmatarie della presente Convenzione provvederanno a fissare con successivo e specifico accordo le modalità di ripartizione di costi ed oneri connessi all'applicazione informatica nonché alle implementazioni e gestione della stessa.

Art. 11 Decorrenza

La presente convenzione ha durata triennale, con decorrenza a far data dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, e sarà oggetto di verifica annuale salvo diversa richiesta di una delle parti. La convenzione si risolve per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento o per nuove o diverse disposizioni di legge.



CIRCOLARE NAZIONALE SUL DURC 12/7/2005

Sottoscritta da INAIL, INPS e le Rappresentanze Sindacali datoriali e di parte operaia maggiormente rappresentative del settore edile. Circolare approvata dal Ministero del Lavoro in data 12/7/2005.

Oggetto: Rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva in Edilizia INPS-INAIL-Casse Edili.

Testo congiunto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot. n.230/segr. del 12 luglio 2005.

Quadro Normativo

- Decreto Legislativo n.276/2003;
- Legge n.266/2002;
- Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n.157/1995 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n.358/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.554/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.34/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto Legislativo n. 196/2003.

1. PREMESSA

La Legge n.266/2002 ed il Decreto Legislativo n.276/2003 hanno stabilito che INPS, INAIL e Casse Edili stipulino convenzioni al fine del rilascio di un Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).

Per Documento Unico di Regolarità Contributiva deve intendersi il certificato che, sulla base di un'unica richiesta, attesti contestualmente la regolarità di un'impresa per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL e Cassa Edile verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento (cfr. "requisiti regolarità").

Il DURC rappresenta un utile strumento per l'osservazione delle dinamiche del lavoro ed una nuova forma di contrasto al lavoro sommerso e consente il monitoraggio dei dati e delle attività delle imprese affidatarie di appalti, anche ai fini della creazione di un'apposita banca-dati utile per ostacolare la concorrenza sleale nella partecipazione alle gare.

In attuazione della citata normativa, in data 3 dicembre 2003 è stata stipulata una prima convenzione tra Inps e Inail e, successivamente, in occasione dell'ampliamento dell'oggetto del DURC ai lavori privati, in data 15 aprile 2004, è stata sottoscritta una seconda convenzione tra Inps, Inail e Casse Edili che ha regolamentato, in particolare, il settore dei lavori in edilizia.



Tali convenzioni, che trovano attuazione nella presente Circolare, hanno, tra gli altri, l'obiettivo di ricondurre ad uniformità le varie iniziative avviate sul territorio in via sperimentale.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DEL D.U.R.C.

A) Oggetto

La regolarità contributiva oggetto del DURC riguarda tutti gli appalti pubblici nonché i lavori privati in edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA).

La definizione di appalto pubblico deve essere ampiamente intesa, dovendo ricomprendersi non solo gli appalti di lavori pubblici in senso stretto¹, ma anche gli appalti di servizi e forniture

²La sfera di operatività è altresì ampliata ed estesa anche alla gestione di servizi ed attività pubbliche in convenzione o concessione.

Il DURC potrà poi essere utilizzato ai fini del rilascio dell'attestazione SOA e dell'iscrizione all'Albo dei Fornitori nonché in tutti i casi in cui sia necessario ai fini dell'assegnazione di agevolazioni, finanziamenti e sovvenzioni.

In questa circolare verranno rese indicazioni sulle problematiche relative all'edilizia sia con riguardo ai lavori pubblici che a quelli privati.

B) Richiedenti il DURC

Sulla base delle disposizioni in esame, richiedente principale del Documento Unico è l'impresa, anche attraverso i consulenti del lavoro e le associazioni di categoria provviste di delega (cd. intermediari).

Sono soggetti richiedenti del DURC anche le Pubbliche Amministrazioni appaltanti, gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti e le SOA³.

C) Rilascio del DURC

Ai fini del rilascio del DURC si specifica quanto segue:

I) Appalti pubblici:

Al momento della partecipazione alla gara pubblica e fino all'aggiudicazione, l'impresa può dichiarare l'assolvimento degli obblighi contributivi⁴. Per la verifica di tali dichiarazioni dovrà essere rilasciata la regolarità contributiva sulla base dei requisiti elencati al punto 3.

Per gli appalti/subappalti di lavori pubblici in edilizia la certificazione di regolarità contributiva dovrà essere altresì rilasciata:

¹ Legge n.109/1994 e successive modifiche ed integrazioni.

² Decreti Legislativi n.358/1992 e n.157/1995 e successivi.

³ Società di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare ed attestare l'esistenza, nei soggetti esecutori di lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, tra cui quello della regolarità contributiva (art.8 co.3 Legge n.109/1994).

⁴ Art. 46, comma 1, lettera p) e art.77 bis del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 così come modificato dall'art. 15 della Legge n.3/2003.



- per la verifica della dichiarazione;
- per l'aggiudicazione dell'appalto, ove pretesa;
- per la stipula del contratto;
- per il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- per il collaudo e il pagamento del saldo finale.

L'adempimento previsto dall'art. 9, comma 2, del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n. 55 può essere assolto mediante presentazione del DURC alle scadenze previste.

Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di richiedere il DURC in sede di emissione dei certificati di pagamento per gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale.

II) Lavori privati in edilizia:

- prima dell'inizio dei lavori oggetto di concessione o di denuncia di inizio attività.

III) Attestazione SOA:

- prima dell'inoltro della relativa istanza agli organismi preposti al rilascio.

3. REQUISITI REGOLARITÀ

A) Requisiti generali

L'INPS, l'INAIL e la Cassa Edile sono tenuti a verificare la regolarità dell'impresa sulla base della rispettiva normativa di riferimento.

Per regolarità contributiva deve intendersi la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nonché di tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente riferita all'intera situazione aziendale (salvo quanto previsto per le Casse Edili nel successivo punto III), rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. In particolare, per la verifica della dichiarazione, è necessario che la regolarità sussista alla data in cui l'azienda ha dichiarato la propria situazione, essendo irrilevanti eventuali regolarizzazioni avvenute successivamente.

Il riferimento all'intera situazione aziendale è da ricondursi all'unicità del rapporto assicurativo e previdenziale instaurato tra l'impresa e gli enti al quale vanno riferiti tutti gli adempimenti connessi, nonché alla finalità propria delle recenti disposizioni dirette a consentire l'accesso agli appalti solo alle imprese "qualificate".

In particolare, la regolarità contributiva si può considerare acquisita:

I) Ai fini INPS, quando ricorrono le seguenti condizioni:

- che sussista la correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici;
- che si accerti che i versamenti effettuati corrispondano all'importo del saldo denunciato entro il termine, a tal fine determinato, dell'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento;
- che non esistano inadempienze in atto;
- che non esistano note di rettifica notificate, non contestate e non pagate.

L'impresa è altresì regolare quando:

- vi sia richiesta di rateazione per la quale la Struttura periferica competente abbia espresso parere favorevole motivato;
- vi siano sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative (es. calamità naturali);



- sia stata inoltrata istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito;
 - via siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o in seguito a ricorso giudiziario.
- Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
 - in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'autorità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

Per la regolarità INPS di ditte con posizioni in più province e non autorizzate all'accantonamento degli adempimenti contributivi, dovranno essere tempestivamente attivati i necessari contatti tra le strutture territoriali competenti per la verifica di ogni singola posizione contributiva.

II) Ai fini INAIL, l'azienda è regolare quando:

- risulta titolare di codice cliente con PAT attive;
 - ha regolarmente dichiarato le retribuzioni imponibili in misura congrua rispetto ai lavori svolti ed alla dimensione aziendale;
 - ha versato quanto dovuto per premi ed accessori.
- L'impresa è altresì da intendersi regolare quando
- il rischio assicurato corrisponde, per natura ed entità, a quello proprio dell'appalto;
 - vi sia richiesta di rateazione accolta favorevolmente dal responsabile della struttura ovvero, nel caso di competenza superiore, sia stato dallo stesso responsabile inoltrato motivato parere favorevole;
 - vi siano sospensioni dei pagamenti previste da disposizioni legislative (es. calamità naturali, condoni, emersione) ovvero da norme speciali (es. art. 45, comma 2, del DPR 30 giugno 1965 n. 1124);
 - siano state effettuate compensazioni su modello di pagamento unificato F24, ovvero la struttura verifichi che l'azienda è creditrice di importi a qualsiasi altro titolo compensabili;
 - vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella in via amministrativa o a seguito di ricorso giudiziario.
- Va infine precisato che, relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo:
- in pendenza di contenzioso amministrativo, la regolarità potrà essere dichiarata unicamente qualora il ricorso verta su questioni controverse o interpretative, sia adeguatamente motivato e non sia manifestamente presentato a scopi dilatori o pretestuosi;
 - in pendenza di contenzioso giudiziario, la regolarità potrà essere dichiarata, in considerazione della disposizione contenuta nell'art. 24 del D.lgs. 26.02.1999 n. 46, secondo la quale l'accertamento effettuato dall'ufficio ed impugnato dinanzi all'au-



torità giudiziaria consente l'iscrizione a ruolo solo in presenza di un provvedimento esecutivo del giudice.

III) Ai fini della Cassa Edile:

- la posizione di regolarità contributiva dell'impresa è verificata dalla Cassa Edile ove ha sede l'impresa per l'insieme dei cantieri attivi e degli operai occupati nel territorio di competenza della Cassa stessa; la Cassa Edile emette il certificato di regolarità contributiva a condizione che la verifica di cui sopra abbia dato esito positivo e la Cassa medesima abbia verificato a livello nazionale che l'impresa non sia tra quelle segnalate come irregolari; ogni Cassa Edile è tenuta a fornire mensilmente all'apposita banca dati nazionale di settore l'elenco delle imprese non in regola e ad aggiornare tale elenco con la medesima cadenza; alla banca dati nazionale è affidato il compito di tenere l'elenco delle imprese non in regola e di rispondere tempestivamente alle richieste di verifica della regolarità delle imprese;
- l'impresa si considera in regola quando ha versato i contributi e gli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento all'atto della richiesta di certificazione;
- condizione per la regolarità dell'impresa, anche ai fini del successivo punto, è che la stessa dichiari nella denuncia alla Cassa Edile, per ciascun operaio, un numero di ore lavorate e non (specificando le causali di assenza), non inferiore a quello contrattuale;
- per i lavori pubblici la certificazione di regolarità contributiva in occasione dello stato di avanzamento dei lavori (SAL) o dello stato finale è rilasciata a norma di legge dalla Cassa Edile competente per territorio per il periodo e per il cantiere per il quale è effettuata la richiesta di certificazione; a tal fine è necessario che l'impresa inserisca nella denuncia mensile l'elenco completo dei cantieri attivi, indicando per ciascun lavoratore il singolo cantiere in cui è occupato;
- il rilascio della certificazione di regolarità contributiva ai sensi dell'art. 9 comma 76 Legge n. 415/1998 può essere effettuato esclusivamente dalle Casse Edili regolarmente costituite a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative nell'ambito del settore edile.

B) Subappalto

Nel caso specifico del subappalto, l'impresa subappaltatrice deve possedere, ai fini della regolarità contributiva, i medesimi requisiti generali e speciali di qualificazione previsti per l'impresa appaltatrice e, pertanto, il certificato dovrà essere rilasciato sull'intera situazione aziendale osservando i criteri sopra esposti⁵.

Nel caso di subappalto, l'impossibilità di dichiarare la propria regolarità per l'impresa subappaltatrice discende dalla natura privatistica del rapporto (appaltatrice-subappaltatrice) nonché da oggettive esigenze di rigore e di interesse pubblico.

⁵ Autorizzazione al subappalto ex art.18 Legge n.55/1990.



4. PROCEDIMENTO DURC

Per la richiesta del DURC è stato elaborato un apposito modulo unificato che andrà compilato (secondo le istruzioni ad esso allegate) in base alla tipologia della richiesta. Il modulo sarà disponibile on-line (nei siti di seguito elencati) e potrà essere scaricato ovvero compilato direttamente per l'inoltro in via telematica⁶; lo stesso sarà, altresì, disponibile in forma cartacea presso ogni Struttura Territoriale degli Enti convenzionati in caso di presentazione della richiesta per le vie tradizionali.

A) Modalità di richiesta

Il Documento Unico potrà essere richiesto, alternativamente, in via telematica (modalità principale) ovvero allo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili.

Deputata a rilasciare il DURC è la Cassa Edile competente per territorio.

In particolare, le Stazioni Appaltanti e gli Enti privati a rilevanza pubblica appaltanti dovranno richiedere il DURC esclusivamente per via telematica.

La richiesta per via telematica potrà essere effettuata accedendo alternativamente a:

- Portale orizzontale (www.sportellounicoprevidenziale.it) per aziende, intermediari, Stazioni Appaltanti ed Enti a rilevanza pubblica;
- Portale verticale INAIL (www.inail.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale INPS (www.inps.it) per aziende ed intermediari;
- Portale verticale Casse Edili (in corso di realizzazione).

In caso di accesso tramite Portale INPS o Portale INAIL, l'utente (azienda o intermediario), per la necessaria identificazione, deve utilizzare i codici di accesso già rilasciati dai rispettivi Enti per la fruizione dei servizi on-line (INAIL: codici di accesso ai servizi di Punto Cliente; INPS: codice fiscale e P.I.N.). In caso di richiesta avanzata per il tramite del consulente e/o associazione di categoria, ai soli fini del rilascio del Documento Unico, il riconoscimento, da parte di uno degli Enti convenzionati della validità della delega e dell'autorizzazione ad accedere, è esteso anche agli altri Enti. In caso di accesso tramite il Portale telematico "Sportello Unico Previdenziale" verranno rilasciati alle altre tipologie di utenti (diversi da aziende ed intermediari) appositi codici di accesso.

Il modulo per la richiesta del DURC viene visualizzato e compilato a video dall'utente che inserisce i dati utilizzando la proce dura informatica relativa allo specifico servizio ed inoltra la richiesta stessa attraverso il canale telematico.

La procedura, in seguito ad una automatica verifica formale delle informazioni inserite, attesta l'inoltro della richiesta del DURC e comunica l'assegnazione del C.I.P. (codice identificativo pratica). Il CIP, che individua lo specifico appalto e viene rilasciato solo ad inoltro della prima richiesta, dovrà essere indicato per ogni richiesta, relativa allo stesso appalto, successiva alla prima.

In alternativa alla via telematica, l'utente (azienda o intermediario) può rivolgersi presso lo Sportello Unico costituito presso le Casse Edili identificandosi secondo le consuete modalità ovvero inoltrando la richiesta tramite posta.

⁶ In attesa di definizione delle procedure di accreditamento ai servizi telematici, i soggetti richiedenti diversi dalle imprese non ancora in possesso delle relative chiavi di accesso potranno rivolgersi esclusivamente allo Sportello "fisico".



Il ricevente dovrà provvedere in prima battuta alla verifica della completezza formale della stessa (compilazione di tutti i campi del modulo previsti dalla procedura come “obbligatori”). Qualora venisse riscontrata la mancanza di alcuni dati, il ricevente dovrà provvedere a richiedere all'utente le informazioni omesse, assegnandogli il termine di 10 giorni, con la specifica che, scaduto inutilmente lo stesso, la domanda si riterrà non ammissibile.

L'operatore ricevente inserisce in procedura le informazioni prelevandole dal modulo di richiesta, inoltra la stessa attraverso il canale telematico e rilascia all'utente l'attestazione, contenente anche il C.I.P., prodotta dalla procedura dell'avvenuto inoltro della richiesta.

Inseriti i dati in procedura, la richiesta del DURC è immediatamente disponibile per la trattazione (istruttoria e validazione da parte di ciascuno degli Enti convenzionati).

B) Modalità di rilascio

Il DURC dovrà essere rilasciato sulla base degli atti che esistono presso le Strutture rilevati alla data indicata nella richiesta e, ove questa manchi, alla data di redazione del certificato, purchè nei termini stabiliti per il rilascio o per la formazione del silenzio assenso. Il funzionario di ciascuna struttura competente, in possesso delle informazioni relative alla richiesta, effettua l'istruttoria di propria competenza per accertare la regolarità contributiva della ditta.

Nell'ipotesi di temporanea indisponibilità degli atti necessari (che può verificarsi, ad esempio, nel caso di operazioni di data recente non ancora acquisite in archivio), e comunque in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario, la verifica dello stato di aggiornamento degli adempimenti può essere effettuata richiedendo alla ditta le quietanze dei versamenti (es. modello F24) o altra documentazione ritenuta utile, assegnando alla stessa il termine di dieci giorni per la presentazione di quanto richiesto.

Decorso inutilmente tale termine di dieci giorni, l'Ente che ha richiesto l'integrazione della documentazione si pronuncerà sulla base delle informazioni in suo possesso.

La richiesta di documentazione, utile ai fini istruttori, sospende il termine di rilascio del DURC.

L'esito dell'istruttoria, operata separatamente da ciascuno degli Enti, e sottoposto alla validazione del funzionario responsabile del provvedimento, viene poi inserito nella specifica procedura informatica al fine di certificare la regolarità/irregolarità per la parte di propria spettanza.

C) Tempi di rilascio

La Cassa Edile competente per territorio provvede all'emissione del Documento Unico concernente la posizione contributiva dell'impresa presso di sè ed attesta quanto acquisito dagli altri Enti.

Il DURC verrà prodotto dal sistema solo nel momento in cui tutti gli Enti avranno inserito in procedura l'esito dell'istruttoria e, comunque, entro trenta giorni (calcolati dalla data di protocollazione della richiesta al “netto” dell'eventuale sospensione a fini istruttori - cfr. “modalità di rilascio”).



Qualora anche uno solo degli Enti dovesse dichiarare l'impresa irregolare, verrà rilasciato un Documento Unico attestante la non regolarità dell'impresa.

Nel caso in cui decorra il termine dei trenta giorni senza pronuncia da parte di INPS o INAIL, scatterà relativamente alla regolarità nei confronti di tali Enti la procedura del silenzio - assenso (che non può essere estesa alle Casse Edili stante la natura privata di tali Organismi).

Pertanto, allorchè uno o entrambi gli Enti suddetti non si sia pronunciato in tempo utile, il responsabile del procedimento della Cassa Edile competente dovrà comunque emettere il DURC entro trenta giorni sulla base della verifica effettuata anche solo da uno degli Enti che hanno espresso il proprio giudizio di regolarità/irregolarità.

Il responsabile del procedimento dovrà sempre verificare, prima del rilascio, che non vi sia in atto una sospensione a fini istruttori.

Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) sarà firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente utilizzando il canale postale (con raccomandata A/R)⁷. Nel caso in cui il richiedente sia diverso dall'impresa, copia del certificato dovrà essere comunque inviata a quest'ultima.

D) Periodo di validità

Considerato il termine mensile previsto per i versamenti dei contributi all'INPS, le dichiarazioni di regolarità emesse ai sensi dell'art. 86, comma 10, del decreto legislativo n. 276/2003, limitatamente ai lavori privati in edilizia, sono valide per un periodo di un mese dalla data di rilascio. L'utilizzo della dichiarazione di regolarità, non più rispondente a verità, equivale ad uso di atto falso ed è punito ai sensi del codice penale. Resta ferma la facoltà degli enti accertatori di verificare il permanere delle condizioni di regolarità anche durante il citato periodo di validità.

5. PRECISAZIONI

Presso qualsiasi Struttura Territoriale degli Enti convenzionati potrà essere richiesta una "Ristampa" del DURC, la quale verrà rilasciata solo successivamente all'emissione del DURC originale da parte della Struttura competente.

L'utente, attraverso il C.I.P., potrà verificare in qualunque momento lo stato di avanzamento della propria pratica, sia accedendo in modalità di consultazione alla specifica procedura informatica, sia richiedendo ad una qualunque Struttura Territoriale degli Enti di effettuare tale controllo.

Ove successivamente al rilascio del DURC dovessero emergere circostanze tali da modificare sostanzialmente la situazione di regolarità già attestata, la Struttura dovrà darne immediata comunicazione al richiedente e, per opportuna conoscenza, alla Stazione Appaltante, assumendo nel contempo le necessarie iniziative per il recupero di quanto dovuto.

Non avendo il DURC effetti liberatori per l'impresa, rimarrà impregiudicata l'azione

⁷ Nel caso in cui richiedente sia l'impresa, l'indirizzo cui inoltrare il DURC sarà quello della sede legale ovvero della sede operativa indicate dall'impresa stessa al momento della richiesta.



per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che dovessero successivamente risultare dovute.

Si rammenta che per i lavori privati in edilizia la mancata regolarità contributiva sospende l'efficacia del titolo abilitativo per cui si è richiesto il DURC (concessione e/o DIA).

Per l'INAIL, si fa presente che il modulo di richiesta del DURC potrà essere utilizzato anche per effettuare contestualmente a tale richiesta la denuncia di nuovo lavoro.

Ogni Ente è responsabile, per la parte di propria competenza, della correttezza dei contenuti delle singole attestazioni, che confermano o non confermano la regolarità dell'impresa.

Le Strutture dovranno porre in essere ogni iniziativa utile ad evitare il perfezionarsi del silenzio - assenso.

Al fine di dare piena attuazione alla convenzione, si raccomanda a tutte le Strutture di adeguare la propria organizzazione alle attuali esigenze, attenendosi scrupolosamente alle nuove disposizioni.



ESTRATTI DEI RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI

Legge 20/5/1970 N.300 Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento	Pag.	31
Circolare Ministero LL.PP del 13 maggio 1986 n° 880/U.L. Clausole da inserire nella lettera di invito e nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro	»	31
Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”	»	33
D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche	»	33
Legge 11 febbraio 1994, n.109 Legge quadro in materia di lavori pubblici	»	34
Decreto Legislativo 494 /1994	»	35
Legge 18 novembre 1998, n. 415 “Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici”	»	37
D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554	»	39
D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109	»	41
L.R. Toscana 28 gennaio 2000, n. 8	»	42
Circolare Ministero dei Lavori Pubblici del 1° marzo 2000 n. 182/400/93 prot. Oggetto: D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - Prime indicazioni interpretative ed operative.	»	43



Ministero dei Lavori Pubblici - Decreto 19 aprile 2000 n. 145 Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni	»	44
Ministero del Lavoro Coordinamento Ispezione del Lavoro circolare 21 aprile 2000, n. 26/2000 prot. n. VII/3/I/757	»	45
Legge 22 novembre 2002, n. 266 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”	»	56
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”	»	57
Nota Ministero del Lavoro prot. 848 del 14/7/2004	»	58
Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”	»	60
Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro»	»	60
L.R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1	»	61
Circolare illustrativa della Regione Toscana del 21/9/2005 per l'applicazione delle disposizioni sulla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 82 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il governo del territorio”	»	62



Legge 20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

Articolo 36 (Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e dagli appaltatori di opere pubbliche) Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio e dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esecuzione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

Ministero dei Lavori Pubblici.

Circolare del 13 maggio 1986 n° 880/U.L.

Clausole da inserire nella lettera di invito e nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ai fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro.

.....omissis.....

1) "Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori suddetti.

In alternativa, l'impresa artigiana potrà soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di



lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del c.c.n.l. dei lavoratori delle imprese edili artigiane.

Le imprese si obbligano ad osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse edili ed agli Enti scuola contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. Tali obblighi potranno, in via alternativa, essere soddisfatti dalle imprese artigiane mediante contribuzioni ed accantonamenti a favore di Casse edili e Enti scuola artigiani, se ed in quanto costituiti ed operanti a noma della contrattazione collettiva di categoria.

Le imprese invitate si obbligano ad applicare i contratti e gli accordi di cui ai precedenti commi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

All'applicazione ed al rispetto dei contratti ed accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni di categoria stipulanti o che recedano da esse, ed indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

2) L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

3) In caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

Omissis.....



Legge 19 marzo 1990, n. 55 “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”

Art. 18

(omissis)

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

(omissis)

D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55 - Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche (in G.U. 27 febbraio 1991, n. 49).

9. Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 marzo 1990, n. 55. - 1. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la cassa edile - assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna. 2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.omissis.....



Legge 11 febbraio 1994, n.109
Legge quadro in materia di lavori pubblici.

Art. 30.

(Garanzie e coperture assicurative).

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento per lavori di importo superiore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 26, comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente diminuita in corso d'opera.

**DECRETO LEGISLATIVO 494 /1994**

Art. 3. Obblighi del committente o del responsabile dei lavori.

(D.Lgs. 494/1994 Agg. D.Lgs. 528/1999, D.Lgs. 276/2003 e D.Lgs. 251/2004)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b).

3. Il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione esecutiva, designa il coordinatore per la progettazione, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.

4. Nei casi di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organiz-



zazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato , oltre che dall' INPS e dall' INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle Casse edili le quali stipulano un apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis); (276/2003)

In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.
(agg. 251/2004)

**Legge 18 novembre 1998, n. 415****“Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici”****Art. 2.***(Qualificazione)*

1. All'articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;

b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);

c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.

4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle



regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere *a)* e *b)*, e dei requisiti di cui al comma 3, lettera *c)*, nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera *c)*, con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
21 DICEMBRE 1999 N. 554

**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE QUADRO IN MATERIA
DI LAVORI PUBBLICI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 11 FEB-
BRAIO 1994, N.109 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Art. 75 (Cause di esclusione dalle gare di appalto per l'esecuzione di lavori pubblici)
(articolo così introdotto dall'articolo 2 del d.P.R. n. 412 del 2000)

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale; il divieto opera se la sentenza è stata emessa nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso il divieto opera anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- f) che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
- g) che abbiano commesso irregolarità, definitivamente accertate, rispetto gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o



quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici.

2. I concorrenti dichiarano ai sensi delle vigenti leggi l'inesistenza delle situazioni di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g) e h) e dimostrano mediante la produzione di certificato del casellario giudiziale o dei carichi pendenti che non ricorrono le condizioni prescritte al medesimo comma 1, lettere b) e c).

3. Se nessun documento o certificato tra quelli previsti dal comma 2 è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o a qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso o, negli Stati dell'Unione europea in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una dichiarazione solenne.

Art.101 (Cauzione definitiva)

1. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

2. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

4. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.



D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori pubblici, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (testo come aggiornato dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Art. 17 (Requisiti d'ordine generale)

1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione sono:

- a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea, ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei riguardi di cittadini italiani;
- b) assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
- c) inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante, dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità professionale;
- d) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale secondo la legislazione italiana o del paese di residenza;
- e) inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
- f) iscrizione al registro delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della specifica attività di impresa;
- g) insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
- h) inesistenza di procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
- i) inesistenza di errore grave nell'esecuzione di lavori pubblici;
- l) inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione.

2. L'Autorità stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscrivere fra SOA e impresa.

3. Per la qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di socie-



tà in nome collettivo; al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.

Art.18 (Requisiti di ordine speciale)

1. I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
 - a) adeguata capacità economica e finanziaria;
 - b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
 - c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
 - d) adeguato organico medio annuo.

L.R. Toscana 28 gennaio 2000, n. 8

Monitoraggio e misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei cantieri edili.

Art. 02 - Doveri dei committenti

1. Il committente di opere e lavori edili è tenuto ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela disciplinate dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, e all'adempimento degli obblighi che gli derivano dal DLgs 494/1996, successive modifiche e integrazioni.
2. Il committente, almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve trasmettere la notifica preliminare d'inizio lavori, conforme all'Allegato III del DLgs 494/1996, integrata con l'entità uomini / giorno, attestante altresì la redazione dei piani di sicurezza, come disposto dagli articoli 7, comma 11, e 9, comma 2, della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, in materia di concessioni edilizie, oltre all'Azienda unità sanitaria locale, alla Direzione provinciale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'I.N.P.S. e all'I.N.A.I.L. e alla Cassa edile, competenti per territorio.
3. Gli enti previdenziali e assicurativi e la stessa Cassa edile verificano la regolarità contributiva delle imprese affidatarie delle opere e lavori, anche in subappalto, e comunicano le irregolarità riscontrate al committente e al comune, dove ha sede il cantiere, il quale, in tal caso, ordina la sospensione dei lavori fino alla regolarizzazione degli obblighi di legge.



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - CIRCOLARE 1° marzo 2000 n. 182/400/93 prot. - Oggetto: D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, recante il regolamento concernente il sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni - Prime indicazioni interpretative ed operative.

.....omissis.....

- Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto come al comma 10 dell'articolo 18 del nuovo decreto, è documentato:

1) per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne attesti l'importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico;

2) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredata dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla voce "costi per il personale" del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa (punto 15), nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell'organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico.

.....omissis.....



MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI - Decreto 19 aprile 2000 n. 145

(in G.U. n. 131 del 7 giugno 2000) -

Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni.

..... omissis

Art. 7. Tutela dei lavoratori

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvede a dare comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato all'amministrazione committente eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del responsabile del procedimento.

..... omissis



MINISTERO DEL LAVORO

Coordinamento Ispezione del Lavoro

Div.VII Direzione Generale del Personale

circolare 21 aprile 2000, n. 26/2000 prot. n. VII/3/I/757

Oggetto: Appalti d'Opera Pubblica - Strumenti di tutela per i dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore.

Indice: 1. Premessa - 2. Rapporto tra committente ed appaltatore - 2.1. Violazione delle norme previdenziali ed assistenziali - 2.2. Inadempimento contrattuale, mancata corresponsione della retribuzione - 2.3. Sicurezza sui luoghi di lavoro - 3. Rapporto tra appaltatore e subappaltatore - 4. Indicazioni operative

1. Premessa

Si avverte in maniera sempre più pressante la necessità di rendere maggiormente incisiva ed efficace l'azione di vigilanza sul lavoro negli appalti pubblici, anche in considerazione del fatto che tra gli impegni normativi assunti dal Governo, dalle Regioni e dalle Parti sociali, attraverso la redazione di Carta 2000, è contemplato, tra gli altri, quello di assicurare standards di sicurezza elevati nel settore degli appalti.

La particolare attenzione, inoltre, per il lavoro nei cantieri, mostrata di recente dal Governo attraverso l'impegno assunto in sede di "Patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione", la formulazione di un disegno di legge presentato di recente da questo Ministero e finalizzato a valorizzare il costo della manodopera tra gli elementi di qualificazione del valore dell'appalto (attraverso il riferimento al costo del lavoro per la determinazione del costo delle gare d'appalto), inducono necessariamente a richiamare l'attenzione di codesti uffici anche sulle problematiche relative agli strumenti di tutela dei lavoratori, che l'ordinamento appresta nel campo degli appalti di lavori pubblici.

In particolare, ci si riferisce alle norme concernenti i rapporti tra committente ed appaltatore da un lato e tra appaltatore e subappaltatore dall'altro, sotto i vari profili dell'osservanza dei contratti collettivi nazionali, della materia contributiva nonché di quella concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Ciò al fine di indirizzare l'intervento degli organi ispettivi verso una duplice indagine che sia idonea:

- da un lato, con riferimento al controllo del rapporto tra committente ed appaltatore, a coinvolgere il committente stesso sia nelle tematiche riguardanti la sicurezza, la regolarità contributiva e contrattuale sia in quelle concernenti l'informazione che ai committenti stessi va data in caso di accertata irregolarità;
- dall'altro, in relazione al controllo del rapporto tra appaltatore e subappaltatore, ad evidenziare il vincolo di solidarietà che astringe entrambi, anche in forza dell'autorizzazione che il committente deve rilasciare per l'esecuzione delle opere in subappalto.

Si intende, in altre parole, richiamare l'attenzione di codeste Direzioni Provinciali del



lavoro - attraverso una ricognizione delle norme disciplinanti la materia de qua - sulla possibilità, attribuita al committente dall'ordinamento, di esperire azioni contrattuali nei confronti dell'appaltatore qualora il medesimo si renda inadempiente agli obblighi convenzionali in senso stretto, previdenziali, nonché a quelli previsti in materia di sicurezza.

A tal proposito, si evidenzia a codesti uffici periferici l'opportunità di contribuire, attraverso apposite segnalazioni alle Amministrazioni competenti (Enti committenti) - ferma restando la comunicazione di reato all'autorità giudiziaria per i corrispondenti illeciti penali -, all'attuazione della tutela operante sul piano strettamente civilistico.

2. Rapporto tra committente ed appaltatore

Occorre richiamare in via preliminare e ai fini di una corretta applicazione delle leggi riguardanti l'osservanza del CCNL, della materia contributiva e della sicurezza sul lavoro, il D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063 (Approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici), il quale, all'art. 17, prevede che nei contratti sarà stabilito di regola che l'appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. L'art.19 prevede espressamente che l'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

L'art. 36 della legge n. 300/70 dispone altresì che nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Il comma 2 della stessa disposizione specifica ulteriormente che tale obbligo dovrà essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie.

“Ogni infrazione di detto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.”

Si tratta, dunque, di norme che disciplinano le clausole relative alla tutela dei lavoratori dal punto di vista fisico, previdenziale e retributivo.

Ulteriori obblighi a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori, imposti pur sempre nella prospettiva della tutela del lavoratore subordinato, sono previsti dall'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), secondo cui



l'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Si prevede poi l'obbligo a carico dell'impresa appaltatrice dei lavori di provvedere alla trasmissione all'amministrazione o all'ente committente, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché l'obbligo di predisporre, sempre prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei lavoratori, piani che dovranno essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

Il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici) prevede, poi, all'art.18, che può essere escluso dalla procedura di appalto il concorrente che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza. L'amministrazione aggiudicatrice deve chiedere agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'art. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68, prevede infine l'obbligo per le imprese, sia pubbliche che private, che partecipano a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, di presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante circa la regolare posizione rispetto alle norme disciplinanti il lavoro dei disabili, accompagnata dalla certificazione attestante il rispetto delle norme contenute nella stessa legge n. 68/99, concernente il diritto al lavoro dei disabili medesimi.

Da quanto fin qui evidenziato emerge chiaramente come da più parti scaturisca un'obbligazione *ex lege* del datore di lavoro-appaltatore di provvedere al rispetto della normativa statale e collettiva posta a *tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori*.

In realtà, non appare infondato ritenere che lo stesso oggetto del contratto d'appalto d'opera pubblica (oggetto inteso come contenuto sostanziale del contratto, come ciò che le parti stabiliscono) risenta necessariamente delle statuizioni normative dettate a tutela dei lavoratori posti alle dipendenze dello stesso appaltatore.

Considerato che i lavoratori rappresentano una costante ineliminabile nell'organizzazione del lavoro di impresa, la normativa posta a loro tutela informa di sé necessariamente lo stesso oggetto del contratto d'appalto d'opera pubblica, a tal punto da contribuire alla sua stessa determinazione.

Gli stessi principi di *qualità, professionalità e correttezza* di cui all'art. 8 della L. n. 109/94, così come da ultimo modificata dalla L. n. 415 del 1998, rappresentano un'ul-



teriore conferma di come il contenuto del contratto d'appalto pubblico sia necessariamente integrato dall'impianto normativo posto a tutela dei lavoratori: vengono infatti annoverati tra i requisiti di qualificazione anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili.

In verità, la regolamentazione degli interessi contrattuali, oltre che scaturire da ciò che le parti intendono realizzare conformemente alla loro volontà, trae origine altresì dalle fonti di integrazione del contratto medesimo.

L'art. 1374 c.c. dispone infatti che *“il contratto obbliga le parti non soltanto a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo gli usi e l'equità.”*

Orbene per ciò che più direttamente concerne il contratto d'appalto pubblico sembra ragionevole ritenere che il medesimo obblighi le parti (appaltatore e committente) non solo a quanto le stesse hanno stabilito ma altresì a tutto ciò che ne consegue *ex lege*.

In altre parole, l'appaltatore non solo è tenuto a realizzare, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'opera commissionata dal committente, ma è altresì obbligato ad eseguirla nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

Di talchè la violazione di queste ultime potrebbe integrare gli estremi dell'inadempimento contrattuale con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano giuridico, prima fra tutte la possibilità, per il committente, di esperire un'azione di risoluzione del contratto d'appalto (art.1453 c.c.), o quanto meno disporre una sospensione obbligatoria dei lavori.

A tal fine gli Uffici periferici addetti all'attività di vigilanza avranno cura di segnalare prontamente alle amministrazioni appaltanti l'inadempimento medesimo, cosicchè queste ultime potranno adottare le opportune determinazioni al riguardo.

2.1.Violazione delle norme previdenziali ed assistenziali

Qualora nei capitoli d'appalto sia inserita la cosiddetta “clausola sociale” - che prevede il diritto dell'ente appaltante di effettuare una corrispondente trattenuta sui crediti dell'appaltatore ove quest'ultimo risulti inadempiente agli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti sia da leggi che da contratti collettivi - è da ritenersi che ciò comporti una contrattualizzazione di obblighi legali, cosicchè all'inadempimento della clausola medesima conseguono gli effetti giuridici di un inadempimento contrattuale. La “clausola sociale” rende quindi direttamente obbligato l'appaltatore verso il committente.

Così il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi sociali, integrando, nel contempo, gli estremi di un inadempimento verso la committente, conferisce a quest'ultima l'interesse ad agire contro la compagnia assicuratrice che abbia rilasciato la polizza fideiussoria - di cui all'art. 30 comma 2 L. n. 109/94 e succ. mod. - a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo.

Tale tutela si pone a complemento della previsione contenuta nell'art. 19 comma 2 del



D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Quest'ultima norma prevede infatti che a garanzia degli obblighi dell'appaltatore - di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione ed assistenza dei lavoratori - l'amministrazione committente operi una ritenuta dello 0,50 % sull'importo netto progressivo dei lavori, e che la medesima paghi direttamente quanto dovuto agli enti previdenziali, nel caso in cui non vi provveda l'appaltatore, prelevando dal fondo formato con la citata ritenuta.

Quindi il committente, ad avvenuta ultimazione dei lavori, dovrà chiedere agli enti previdenziali ed assistenziali se l'appaltatore ha adempiuto i propri obblighi in questa materia e, in caso contrario versare ai medesimi, su loro specifica richiesta, le ritenute ex art. 19, comma 2.

Si evidenzia tuttavia che la norma da ultimo citata resterà in vigore fino all'emanazione del Regolamento di cui all'art. 3 della L. n. 109/94, e successive modificazioni, essendo previsto all'art. 231 lettera i) del Regolamento medesimo l'espressa abrogazione di tutto il D.P.R. n. 1063/62. Ciononostante, a garanzia del pagamento dei contributi previdenziali, l'art 101, comma 3, del Regolamento in parola pone, in sostituzione della ritenuta sull'importo netto progressivo dei lavori, la cauzione definitiva sulla quale *“le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi (...) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.”*

La previsione appena riportata, per l'onnicomprendività che la caratterizza - si riferisce infatti ad ogni tipo di violazione concernente norme statali e collettive, in materia di sicurezza come di previdenza e per ciò che concerne altresì il diritto alla retribuzione - può essere riferita ad ogni ipotesi di comportamento illecito del datore di lavoro che, riscontrato dal Servizio Ispettivo, sarà da questo tempestivamente portato a conoscenza delle stazioni appaltanti onde consentire alle medesime di svolgere la loro funzione sostitutiva negli adempimenti cui sarebbe tenuto l'appaltatore medesimo.

A ciò si aggiunga, inoltre, che lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici ha fornito indirizzi precisi ai suoi uffici periferici, come risulta dalla circolare emessa il 9 novembre 1948, n. 11907, affinché non sia pagata la rata di saldo, da corrispondersi sul prezzo pattuito per l'opera realizzata e risultante dal conto finale, se non nel momento in cui gli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile come si evince da una successiva circolare del Ministero dei LL. PP. del 21 febbraio 1962, n.1229 - abbiano rilasciato apposita dichiarazione liberatoria attestante la corretta effettuazione dei versamenti contributivi, per i singoli lavoratori, in relazione allo specifico cantiere.

In riferimento alle ipotesi citate resta pertanto inteso che codeste Direzioni provvederanno a segnalare gli inadempimenti, in parola, alla stazione appaltante e agli enti previdenziali interessati per le opportune determinazioni di competenza.

Con successiva circolare del 22 giugno 1967, n. 1643, recante modifiche alla precedente circolare del 1962 - in particolare per ciò che concerne le clausole da inserire nelle



lettere d'invito alle gare d'appalto per l'esecuzione di opere pubbliche - il Ministero dei Lavori Pubblici ha previsto un ulteriore strumento di tutela a favore dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore. Si è stabilito, infatti, che in caso di inottemperanza agli obblighi di dare applicazione a tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini, e negli accordi locali integrativi dello stesso - inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'"Ispettorato del Lavoro" - la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa, e se del caso, anche all'"Ispettorato" suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Ciò al fine di consentire che il pagamento all'impresa delle somme medesime non sia effettuato sino a quando dall'"Ispettorato" non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.

Presentando la tutela fin qui descritta un campo di applicazione limitato comunque ai lavoratori impiegati in opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero dell'Interno, con circolare del 20 settembre 1967, n. 22, ha diramato la circolare 22 giugno 1967, n. 1643, ai suoi organi periferici incaricando questi ultimi di estenderla a loro volta agli Enti locali affinché le stesse disposizioni, contenute nella circolare del Ministero dei LL.PP., fossero osservate anche negli appalti di loro competenza. Si è assistito in tal modo ad un ampliamento della portata estensiva delle disposizioni di cui all'art. 17 del Capitolato Generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP., tanto da trovare applicazione, conformemente alle specificazioni di cui alla circolare citata, anche per le opere di competenza degli enti locali.

Successivamente, con l'art. 36 della L. n. 300 del 1970 si è provveduto ad una riformulazione dell'obbligo in esame con la realizzazione di due ulteriori effetti utili: da un lato all'obbligo di applicare i C.C.N.L. è stato giustapposto quello di farli applicare (con implicito riferimento all'eventuale subappalto); dall'altro la norma è stata formulata senza alcun limite di riferimento quanto al campo di applicazione.

Qualora, inoltre, ai sensi del terzo comma dell'articolo citato, l'appaltatore contravvenga all'obbligo di applicare ai lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi - previsione, questa, che attraverso un'interpretazione estensiva può essere riferita ad ogni violazione di norme collettive anche in materia previdenziale ed assistenziale - le amministrazioni appaltanti possono spingersi fino all'esclusione dell'appaltatore da qualsiasi appalto per un tempo fino a cinque anni.

Sostanzialmente, l'Amministrazione godrà di discrezionalità nella scelta della sanzione, sino a poter adottare la più drastica misura dell'esclusione dagli appalti indetti per un periodo fino a cinque anni. In verità, la norma non rappresenta una novità assoluta per il sistema, la statuizione in essa contenuta trova infatti il suo antecedente prossimo nell'art. 34 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 riformulato dall'art. 35 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno). L'art. citato seppur con un campo di applicazione limitato agli appalti del Mezzogiorno presenta in



verità una portata più ampia rispetto all'art. 36 dello Statuto dei Lavoratori; esso, infatti, prevede la stessa sanzione della norma da ultimo citata non solo nel caso di inosservanza dei contratti collettivi, ma anche per ogni ipotesi di violazione della legislazione sul lavoro.

A complemento della normativa richiamata si giustappone altresì la previsione contenuta nell'art. 3 comma 8 lettera b), del D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal D.Lgs. n. 528/99, prevedente l'obbligo per il committente, o il responsabile dei lavori, di richiedere "(..) *alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinta per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.*"

2.2. Inadempimento contrattuale - mancata corresponsione della retribuzione

Con specifico riferimento all'obbligo dell'appaltatore di corrispondere ai lavoratori la retribuzione pattuita in misura non inferiore a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali di lavoro - obbligo già sancito dall'art. 18, comma 7, L. 19 marzo 1990, n. 55 - l'Amministrazione potrebbe, avvalendosi del disposto di cui all'art. 340 della legge fondamentale sui lavori pubblici (L. 2248/1865, all. F), disporre la rescissione del contratto per la *frode e la grave negligenza* di cui si sia reso responsabile l'appaltatore contravvenendo agli *obblighi* e alle *condizioni stipulate*. Resta inteso, pertanto, che anche a tal fine si renderebbe opportuna una segnalazione del Servizio Ispettivo all'Amministrazione appaltante volta ad evidenziare la soluzione prospettata.

Sempre allo stesso fine, di non minore portata è la tutela apprestata ai dipendenti dell'appaltatore - che subiscano un ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni - dall'art. 17 comma 2 del D.P.R. n. 1063/62, che prevede la facoltà dell'Amministrazione appaltante di pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore. Anche in questo caso, tuttavia, come per il citato art. 19 del medesimo D.P.R., l'abrogazione operata dall'emanando Regolamento comporterà il venir meno della descritta tutela, in sostituzione della quale potrà invocarsi il disposto dell'art. 101 comma 3 del Regolamento medesimo che, come sopra evidenziato, consente, alle stazioni appaltanti di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore in adempimento degli obblighi legali e collettivi a tutela dei lavoratori.

La formulazione della norma, che accorda alla stazione appaltante il diritto di valersi della cauzione definitiva, reca con sé un'implicazione necessaria: intanto è riconosciuto un diritto di valersi sulla cauzione definitiva in quanto sussiste l'obbligo per l'amministrazione appaltante di sostituirsi all'appaltatore nel pagamento e delle retribuzioni dovute ai dipendenti e delle somme da versare agli enti previdenziali nonché di quant'altro sia necessario alla tutela dei lavoratori in ogni sua forma.



Pertanto l'abrogazione del D.P.R. n. 1063/62 non comporta anche il venir meno della tutela descritta, essendo la medesima recuperata attraverso la, seppur implicita, previsione contenuta all'art. 101, comma 3, del Regolamento citato.

2.3. Sicurezza sui luoghi di lavoro

Venendo infine all'individuazione della normativa di riferimento per ciò che concerne la sicurezza negli appalti si richiama l'attenzione sulla legge 19 marzo 1990, n. 55 nonché sul D.Lgs. n. 494/96, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 528/99, nonché l'art. 7 del D.Lgs. n. 626/94.

L'art. 18, comma 8, della L. n. 55/90 - unica norma contenuta nel decreto riferita alla sicurezza dei lavoratori nei cantieri - presenta tuttavia un campo di applicazione privo dei limiti posti invece al campo applicativo del D.Lgs. 494/96, e successive modificazioni.

Quest'ultimo infatti è riferito ai soli cantieri temporanei o mobili di cui all'art. 2 lettera a), vale a dire a *“qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I”* del medesimo decreto.

Ma le novità di rilievo per ciò che concerne la sicurezza nei cantieri derivano dall'art. 31 della L. n. 109/94, così come modificato dalla legge n. 415/98.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, - come anche il piano di sicurezza sostitutivo di quello previsto ai sensi dell'ultimo decreto citato - sono parte integrante del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L. n. 109/94, come modificato dalla legge n. 415/98; i relativi oneri vanno evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.

Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

La loro mancanza determina, invece, la nullità dei contratti d'appalto stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 31, comma 1, cit., in materia di sicurezza nei cantieri edili. Determina l'annullabilità, invece, la mancanza del Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art. 31, comma 1 bis, lettere a) b) c), L. n. 109/94 e succ. mod.)

Stante, inoltre, la determinazione n.12/99 del 15 dicembre 1999, dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici:

“1. la mancata emanazione del regolamento governativo in materia di piani di sicurezza nei cantieri, di cui all'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni (legge quadro sui lavori pubblici), non esclude l'immediata vigenza delle norme dettate in materia di sicurezza dalla legge stessa, quali risultanti dalle condizioni contenute nella legge 18 novembre 1998, n. 415.”

“2. Fermi restando, pertanto, per il periodo antecedente, gli obblighi in materia di sicurezza imposti dalla normativa al momento vigente, a decorrere dalla data di entrata in



vigore della indicata legge 18 novembre 1998, n. 415, le amministrazioni appaltanti hanno l'obbligo di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi ai piani di sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti a ribasso d'asta.”

3. Rapporto tra appaltatore e subappaltatore

Il subappalto, come del resto ogni altro subcontratto, può essere definito come il contratto mediante il quale una parte reimpiega nei confronti di un terzo la posizione che gli deriva dal contratto di appalto, o genericamente dal contratto base.

Il subappalto riproduce lo stesso tipo di operazione economica del contratto di appalto (contratto base), ma la parte assume col terzo il ruolo inverso a quello che egli ha in tale contratto: l'appaltatore che subappalta l'opera diviene committente, seppure non ai sensi del D.Lgs. n.494/96 e successive modifiche.

Si verifica quindi che al contratto base si aggiunge un nuovo contratto che ha per oggetto posizioni giuridiche derivanti dal primo.

L'affidamento in subappalto, nel campo delle opere pubbliche, come è noto, è sottoposto ad una serie di condizioni, indicate nell'art. 18 comma 3, della L. n. 55/90, così come modificato dalla L. n. 415/98, che si risolvono nei seguenti adempimenti:

1. *“che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;*
2. *che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;*
3. *che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) [del medesimo comma];*

(omissis)

È necessario poi che l'Amministrazione fornisca una specifica autorizzazione (ex art. 18, comma 9, L. n. 55/90) a subappaltare, anche se tale autorizzazione può configurarsi come atto dovuto non soggetto a valutazioni discrezionali, in quanto assoggettata alla regola del silenzio assenso: l'amministrazione appaltante, infatti, deve provvedere al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni, trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l'autorizzazione s'intende comunque rilasciata.

Orbene è proprio la previsione di detta autorizzazione che nell'economia dei rapporti giuridici intercorrenti tra committente e subappaltatore riveste un ruolo di centrale importanza; essa funge infatti da presupposto giuridico di responsabilità per la committente medesima in ordine alle obbligazioni che ricadono sul subappaltatore relativamente al trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti.



Infatti l'autorizzazione da un lato e la subderivazione del contratto dall'altro assurgono entrambe ad elementi imprescindibili per un'adeguata tutela dei lavoratori dipendenti dal subappaltatore, potendo godere i medesimi nel primo caso della posizione di responsabilità dell'amministrazione committente – generata dall'autorizzazione al subappalto - e nel secondo caso della responsabilità solidale dell'appaltatore- subappaltante, da più norme stabilita.

L'autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione committente consente infatti di superare la terzietà della posizione rivestita dal subappaltatore, di talchè sembra fondato poter ritenere che - alla stessa stregua delle azioni dirette riconosciute dalla nostra legislazione in capo al committente nei confronti del subcontraente, in altre specie di subcontratto - ogni stazione appaltante possa esercitare gli stessi poteri ad essa attribuiti nei confronti dell'appaltatore (per la tutela dei lavoratori dipendenti) anche verso il subappaltatore medesimo.

Resta comunque inteso, infine, che delle obbligazioni del subappaltatore, di rispettare la normativa contrattuale, nell'ambito del cantiere in cui si eseguono i lavori, è comunque obbligato anche l'appaltatore-subappaltante, visto il riferimento contenuto nell'art. 36, L. n. 300/70, all'obbligo di “*applicare*” e “*far applicare*” nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi.

Ma la piena equiparazione - per quanto riguarda il trattamento economico, normativo e la sicurezza sul lavoro - fra dipendenti dell'appaltatore e del subappaltatore è sancita dall'art. 18 L. n. 55/90, che prevede espressamente una responsabilità solidale dell'appaltatore circa l'osservanza delle norme collettive da parte del subappaltatore, responsabilità posta a fondamento di un'azione diretta del dipendente (del subappaltatore) verso l'appaltatore medesimo (Circolare del Ministero dei LL. PP. 06.04.1990 n. 1118/U.L.).

4. Indicazioni operative

- Qualora si verifichi un inadempimento contrattuale dell'appaltatore relativamente al pagamento delle retribuzioni dovute ai dipendenti, sarà cura di codeste Direzioni - oltre che irrogare le sanzioni previste per i corrispondenti illeciti - provvedere a segnalare detto inadempimento alle stazioni appaltanti affinché le medesime possano procedere ad intentare l'azione di rescissione del contratto (ex art. 340, L. n. 2248/1865, all. F) per la frode e la grave negligenza di cui si sia reso responsabile l'appaltatore contravvenendo agli obblighi e alle condizioni stipulate.

La tempestiva comunicazione consentirà altresì alle Amministrazioni appaltanti di pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute all'appaltatore (ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 1063/62), o comunque utilizzando la cauzione definitiva, così come prevede l'emanando Regolamento.

- Nel caso in cui l'illecito perpetrato dall'appaltatore a danno dei lavoratori riguardi invece la violazione delle norme previdenziali ed assistenziali, occorrerà distinguere a seconda che nel contratto d'appalto sia inserita o meno la cosiddetta clausola sociale.



Ferme restando le sanzioni previste per gli illeciti commessi nella materia previdenziale, nel primo caso, verificandosi una contrattualizzazione di obblighi legali, l'amministrazione appaltante sarà opportunamente informata da codeste Direzioni perché, operando una trattenuta sui crediti dell'appaltatore o agendo direttamente verso l'eventuale fideiussore, provveda direttamente a pagare agli enti previdenziali quanto dovuto dall'appaltatore.

Nel secondo caso resta inteso che codeste Direzioni provvederanno comunque a comunicare alla stazione appaltante l'omesso versamento dei contributi affinché la medesima provveda, tramite le somme accantonate con la ritenuta dello 0, 50 % e con quelle costituenti la cauzione definitiva quando entrerà a regime il Regolamento emanando, direttamente al versamento dei contributi.

Conformemente alle previsioni contenute nelle citate circolari del Ministero LL. PP., il Servizio Ispettivo di codeste Direzioni verificherà che gli enti previdenziali (compresa la Cassa Edile) abbiano rilasciato apposita dichiarazione liberatoria attestante la corretta effettuazione dei versamenti contributivi, quindi a darne comunicazione alla stazione appaltante per il pagamento delle eventuali somme trattenute a garanzia (20 % sui pagamenti in acconto), se i lavori erano in corso di esecuzione, o per il pagamento del saldo se i lavori erano ultimati.

La mancata osservanza della normativa previdenziale sarà oggetto di apposita comunicazione alla stazione appaltante onde consentire alla medesima di adottare anche l'eventuale provvedimento di esclusione dell'appaltatore da qualsiasi appalto per un tempo fino a cinque anni.

Resta inteso che le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate anche nell'ipotesi in cui le violazioni siano state commesse dal subappaltatore, nel qual caso la responsabilità ricadrà comunque sull'appaltatore-subappaltante, stante il disposto dell'art.36 L. n. 300/70 e considerata altresì la responsabilità solidale sancita dall'art. 18 L. n. 55/90. In tale ultima ipotesi (inosservanza delle norme collettive da parte del subappaltatore), è d'uopo portare a conoscenza lo stesso dipendente del subappaltatore dell'esistenza di un'azione diretta nei confronti dell'appaltatore medesimo.

Per quanto riguarda le norme poste a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nei cantieri - ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dall'art 16 del D.Lgs. n. 528/99, nonché la previsione di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs n. 528/99 - le verifiche di pertinenza degli Ispettori saranno essenzialmente finalizzate, da un lato, ad accertare la sussistenza del Piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, e di quello sostitutivo, quando il primo non è previsto dal D.Lgs. da ultimo citato, nonché del Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori (art. 31, comma 1bis, lettere a) b) c), L. n. 109/94 e succ. mod.); dall'altro a verificare il rispetto e la costante applicazione dei medesimi.

Nel primo caso, verificatane l'inesistenza, si provvederà a darne tempestiva comunicazione all'Amministrazione appaltante perché la stessa esperisca l'azione di nullità del



contratto d'appalto stipulato dopo l'entrata in vigore del Regolamento di cui all'art. 31, comma 1, L. n. 109/94 e succ. mod., (così come previsto dallo stesso art. 31 cit.) o di annullamento nel caso manchi il piano operativo di sicurezza; nella seconda ipotesi e ove le imprese non abbiano prontamente dato attuazione alle prescrizioni impartite dagli Ispettori in applicazione del D.Lgs. n.758/94, gli Ispettori cureranno lo stesso adempimento, onde consentire alla stazione appaltante di esperire, invece, le azioni di sospensione dei lavori o allontanamento delle imprese o l'azione di risoluzione del contratto, previa costituzione in mora degli interessati.

Si confida nella piena osservanza dei contenuti della presente circolare da parte di codeste Direzioni, ferma restando la possibilità di fornire eventuali suggerimenti e segnalare difficoltà di ordine operativo.

Si raccomanda altresì la massima diffusione della direttiva a tutto il personale ispettivo interessato.

Si invitano, da ultimo, codeste Direzioni a comunicare entro il mese successivo a ciascun semestre l'esito dell'azione svolta, secondo le indicazioni riportate nell'allegato prospetto.

Legge 22 novembre 2002, n. 266

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”

Art. 2.

Norme in materia di appalti pubblici

1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento.

1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.



Legge 16 gennaio 2003, n. 3
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”

Art. 15.

(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445)

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

“Art. 19-bis.(L). (*Disposizioni concernenti la dichiarazione sostitutiva*) - 1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'articolo 19, che attesta la conformità all'originale di una copia di un atto o di un documento rilasciato o conservato da una pubblica amministrazione, di un titolo di studio o di servizio e di un documento fiscale che deve obbligatoriamente essere conservato dai privati, può essere apposta in calce alla copia stessa”;

b) dopo l'articolo 77 è inserito il seguente:

“Art. 77-bis.(L). (*Applicazione di norme*) - 1. Le disposizioni in materia di documentazione amministrativa contenute nei capi II e III si applicano a tutte le fattispecie in cui sia prevista una certificazione o altra attestazione, ivi comprese quelle concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o di pubblica utilità, di servizi e di forniture, ancorchè regolate da norme speciali, salvo che queste siano espressamente richiamate dall'articolo 78”.



LETTERA CIRCOLARE



**Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali**

**DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI,
RISORSE UMANE E ATTIVITA' ISPETTIVA**

Prot. n° 848

Roma, 14 luglio 2004

All' ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani

ANCE
Associazione Nazionale Costruttori Edili

Loro sedi

Oggetto: Certificazione di regolarità contributiva – art. 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003 – dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000 – nota ANCE n. 245/S.99/V del 30 giugno 2004.

Con la nota di cui in oggetto l'Associazione Nazionale Costruttori Edili solleva la problematica concernente la corretta interpretazione dell'articolo 86, comma 10, del D.Lgs. n. 276/2003 (rilascio del *Documento Unico di Regolarità Contributiva*), in riferimento all'orientamento assunto da alcune amministrazioni che, nelle more della piena operatività della procedura di rilascio del DURC, sembrano consentire la possibilità di autocertificare la regolarità contributiva ai fini INPS, INAIL e Casse Edili da parte delle imprese che svolgono lavori privati.

Alla luce dei principi ispiratori della disposizione normativa che introduce tale forma di certificazione unica, non si ritiene di poter condividere l'orientamento volto a ritenere fungibile l'attestazione proveniente dagli Istituti e dalle Casse Edili con la mera autodichiarazione del titolare dell'impresa interessata. Da un lato infatti l'autocertificazione vanifica del tutto la finalità di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso a cui il Documento Unico di Regolarità Contributiva è volto e, dall'altro, non è in linea con l'obiettivo proprio della disposizione di cui all'articolo 86, comma 10, consistente nell'unificazione della procedura di attestazione della regolarità contributiva da parte delle imprese edili, indipendentemente dal fatto che le stesse siano impegnate nello svolgimento di lavori pubblici ovvero privati.



Nell'ambito dei lavori pubblici, infatti, non è possibile ricorrere all'autocertificazione operando semmai e solo con riferimento alla certificazione INPS ed INAIL l'istituto del silenzio-assenso ed essendo comunque necessaria la esplicita attestazione di regolarità rilasciata dalle Casse Edili.

Peraltro, il richiamo all'articolo 46 del D.P.R. 445/2000 non appare del tutto coerente alla fattispecie in esame in quanto lo stesso sembra consentire (lett. p) l'autocertificazione del versamento di somme di denaro a titolo contributivo, con l'indicazione del relativo ammontare, ma ciò non implica che tale versamento corrisponda al reale ammontare del dovuto e quindi alla "regolarità contributiva".

Ciò in quanto la verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli Istituti e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori.

Con l'occasione, infine, si ritiene utile precisare che l'unico ambito di attività che esula dalla applicazione della disciplina sul rilascio del DURC appare quella dei lavori in economia realizzati direttamente da privati. Infatti il dettato di cui all'articolo 86, comma 10 del D.Lgs. n. 276/2003, fa esplicito riferimento alle sole imprese e, nell'ambito di tale nozione, evidentemente, non ricentrano i soggetti privati che realizzano direttamente e per proprio conto le opere edili.

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Pennesi)



Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276
“Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”

Art. 86.

... **omissis**

10. All'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonchè una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti»;

b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:

«*b-bis*) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto della concessione edilizia o all'atto della presentazione della denuncia di inizio attività, il nominativo dell'impresa esecutrice dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e *b-bis*)».

Decreto Legislativo 6 ottobre 2004, n. 251
“Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro”

Art. 6.

1. All'articolo 29 del decreto legislativo, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Salvo diverse previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, entro il limite di un anno dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti».

Art. 20.

1. All'articolo 86, comma 1, del decreto legislativo, le parole: «Termini diversi, anche superiori all'anno, di efficacia» sono sostituite dalle seguenti: «Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005, di efficacia».



2. All'articolo 86, comma 10, lettera *b*), del decreto legislativo, secondo capoverso, la lettera *b-ter*), è sostituita dalla seguente:

“*b-ter* trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere *b*) e *b-bis*). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo”.

L.R. Toscana 3 gennaio 2005, n. 1
Norme per il governo del territorio

Art. 82 - Disposizioni generali

....omissis.....

8. Prima dell'inizio dei lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo deve comunicare al comune il nominativo dell'impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell'impresa; qualora successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altra impresa il proprietario o chi ne abbia titolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall'avvenuto subentro.

9. Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 86, comma 10, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30).

10. La mancata produzione del DURC costituisce causa ostativa all'inizio dei lavori e alla certificazione di abitabilità, agibilità, di cui all'articolo 86.

11. Qualora, successivamente all'inizio lavori, si verifichi il subentro di altre imprese il committente deve produrre il DURC del soggetto subentrante contestualmente alla comunicazione di cui al comma 8.



Circolare illustrativa per l'applicazione delle disposizioni sulla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 82 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio".

Paragrafo 1

Precisazioni in ordine a quale sia il documento unico di regolarità contributiva che deve essere inoltrato ai sensi dell'articolo 82, comma 9 della l.r.1/2005

Il documento unico di regolarità contributiva (di seguito denominato DURC) è una certificazione unitaria del regolare versamento di contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi da parte delle imprese edili assicurate, appaltatrici di lavori pubblici e privati. La regolarità contributiva negli appalti pubblici è disciplinata dalle norme contenute nel decreto legge 25 settembre 2002, n.210 (Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale), convertito con la legge 22 novembre 2002, n.266. Per quanto concerne gli appalti privati esclusivamente ai quali si riferisce l'articolo 82 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 "Norme per il governo del territorio" e relativamente ai quali, pertanto, ci si riferisce nella presente circolare - la normativa di riferimento è data dall'articolo 3, comma 8, lettere b) bis e b) ter del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri edili temporanei o mobili), come modificato dall'articolo 86, comma 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 (Norme in materia di occupazione e mercato del lavoro (noto come "Legge Biagi")) e, successivamente dal decreto legislativo 6 ottobre 2004, n. 251 (Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, in materia di occupazione e mercato del lavoro). Tale disposizione è richiamata dall'articolo 82 della l. r. 1/2005.

L'articolo 3, comma 8, alle lettere b - bis) e b- ter) stabilisce:

"Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad una impresa:

(...)

b - bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano un'apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b - ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori, unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b - bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo".

Dal combinato disposto dei commi 8, 9 e 12 dell'articolo 82, della l.r.1/2005 è da ritenere che il "documento unico di regolarità contributiva" sia da intendere nell'accezio-



ne ampia di certificato di “regolarità contributiva” di cui all’articolo 3, comma 8 del d.lgs.494/1996. Pertanto, i certificati rilasciati anche singolarmente dall’INPS, dall’INAIL e dalle Casse edili ovvero, in alternativa, il DURC ove già attivate le procedure per il suo rilascio sono i documenti che devono essere presentati ai sensi dell’articolo 82, della l.r.1/2005 contestualmente all’inizio e alla fine dei lavori.

* * *

Le sedi delle Casse Edili territorialmente competenti al rilascio del DURC sono ovviamente individuate in base agli ordinamenti di tali enti. Sul punto, non si ritiene necessaria nessuna ulteriore precisazione e si rinvia agli ordinamenti interni delle Casse Edili.

* * *

In ordine al DURC, inoltre, si prende atto del varo della circolare che rende operativa la procedura di rilascio di esso sottoscritta dai Direttori generali dell’INPS e dell’INAIL a seguito di una riunione con i rappresentanti della Cassa edile in data 25 luglio 2005, già concordata con il Ministero del Lavoro che aveva espresso il proprio parere con nota del 12 luglio 2005. L’intesa – convenzione, oggetto della circolare del 25 luglio 2005, sottoscritta da INPS, INAIL e Cassa edile renderà operativo questo strumento di semplificazione oggi applicato in via sperimentale e contiene molti fondamentali chiarimenti e precisazioni a cui questa circolare fa rinvio.

La presente circolare ha la sola finalità di risolvere problemi applicativi ed interpretativi inerenti alla legge regionale 1/2005 in materia di DURC, ferma restando la disciplina legislativa statale in materia ed i relativi atti applicativi, a cui la legge regionale fa espressamente rinvio.

Paragrafo 2

Soggetti tenuti a fornire al committente il certificato di regolarità contributiva

L’individuazione dei soggetti tenuti a fornire al committente il certificato di regolarità contributiva è una diretta conseguenza della definizione di DURC che si ritiene di dover accogliere in base a quanto precisato al paragrafo 1 della presente circolare. Sono tenuti a fornire il certificato di regolarità contributiva al committente – che provvede poi ad inoltrarlo al comune - tutte le imprese e tutti i lavoratori autonomi che eseguono lavori edili o di ingegneria civile obbligati a versare contributi all’INPS e all’INAIL ovvero all’INPS, all’INAIL e alla Cassa edile qualora obbligati ad essere iscritti anche ad essa, che devono fornire tale certificato già ai sensi dell’articolo 3, comma 8 del d.lgs.494/1996. In altri termini sono obbligati a fornire il certificato di regolarità contributiva tutte le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono qualsiasi tipo di lavoro nel cantiere (per esempio imprese edili, impiantisti, idraulici, elettricisti ecc..) tenuti a versare i contributi sopra indicati. Quando nella presente circolare ci si riferisce ai soggetti tenuti a fornire il certificato di regolarità contributiva, indicandoli con il termine generale di “imprese” il riferimento è da intendere ai soggetti indicati nel presente paragrafo. In caso di sub - appalto l’obbligo di fornire il certificato di regolarità contributiva grava anche in capo all’impresa sub - appaltatrice.



Paragrafo 3

Casi in cui deve essere presentato il certificato di regolarità contributiva

Il certificato di regolarità contributiva deve essere presentato nei casi in cui occorra un titolo abilitativo (permesso di costruire o DIA) per poter eseguire i lavori. Resta pertanto esclusa dall'obbligo della presentazione di tale certificato l'attività libera definita ai sensi dell'articolo 80 della l.r.1/2005. Sono inoltre esclusi dall'obbligo le persone fisiche che abbiano conseguito i titoli abilitativi e che eseguano in proprio, senza l'intervento di alcuna impresa o lavoratore autonomo, gli interventi del titolo abilitativo stesso. La persona fisica titolare della denuncia di inizio attività o del permesso di costruzione che intenda eseguire i lavori in proprio deve dichiararlo al momento in cui comunica l'inizio e la fine dei lavori, fornendo indicazioni sulle modalità di esecuzione in proprio dei lavori. In tale ipotesi, nell'esercizio dell'attività di vigilanza di cui all'articolo 129 della l.r. 1/2005, è opportuno che i comuni prestino particolare attenzione a quei lavori che, per la loro complessità, entità o impiego di attrezzature, difficilmente possono essere eseguiti in proprio dalle persone fisiche proprietarie dell'immobile ovvero che abbiano conseguito i titoli abilitativi senza il ricorso ad imprese.

Paragrafo 4

In quale momento deve essere presentato il certificato di regolarità contributiva

L'articolo 82, comma 9 della l.r.1/2005 stabilisce che: *“Contestualmente alla comunicazione di inizio e fine lavori, il committente dei lavori inoltra al comune il documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 86, comma 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276”*.

La finalità della norma è quella di obbligare il committente ad avvalersi di imprese che dall'inizio alla fine dei lavori si dimostrino in regola con il versamento dei contributi. La norma è da interpretare, quindi, nel senso che la regolarità contributiva è da accertare, per ogni singola impresa, al momento della comunicazione di inizio lavori ed al momento in cui l'impresa conclude i lavori.

* * *

Qualora il privato decida inizialmente di eseguire i lavori in proprio, ne faccia dichiarazione nella comunicazione di inizio lavori e, successivamente, decida di avvalersi di una o più imprese, deve provvedere a presentare i certificati di regolarità contributiva prima dell'inizio dell'attività da parte dell'impresa ovvero delle imprese. Qualora si verifichi il subentro di altre imprese nel corso dei lavori, il certificato di regolarità contributiva relativo a tali nuove imprese deve essere inoltrato entro quindici giorni dal subentro, come previsto dal combinato disposto dei commi 8 e 11 dell'articolo 82 della l.r.1/2005. Si precisa che l'impresa subentrante è tenuta a fornire al committente il certificato di regolarità contributiva prima di iniziare la sua attività nel cantiere, ai sensi dell'articolo 82, comma 12, della l.r. 1/2005 (senza certificato, l'impresa non potrebbe svolgere alcuna attività nel cantiere). Il committente è tenuto a comunicare il subentro



della nuova impresa al comune prima che essa inizi la propria attività nel cantiere. Ai sensi del combinato disposto dei commi 8 e 11 dell'articolo 82 della l.r. 1/2005 il committente ha, poi, 15 giorni di tempo per trasmettere al comune i dati relativi alla nuova impresa (posizioni INPS, INAIL e Cassa edile) ed il certificato di regolarità contributiva già in suo possesso. In altri termini, la l.r.1/2005 assegna il termine di quindici giorni per trasmettere materialmente il certificato di regolarità contributiva già in suo possesso (nonché i codici INPS, INAIL e Cassa edile) rispetto al momento in cui comunica al comune il subentro della nuova impresa.

* * *

Per completezza, si evidenzia che il committente deve sempre tenere presente degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 3 del d.lgs.494/1996. Tale disposizione, come già fatto presente, è, tra l'altro, menzionata dall'articolo 82, comma 12 della l.r.1/2005. Pertanto, ai sensi dell'articolo 82, commi 8, 11, e 12 della l.r.1/2005, in caso di subentro di una nuova impresa nel corso dei lavori il privato committente:

1. prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività dell'impresa, comunica al comune il subentro e il nominativo dell'impresa subentrante e la dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché la dichiarazione relativa al contratto di lavoro applicato ai lavoratori dipendenti dell'impresa (adempimento di cui all'articolo 3, comma 8, lettera b) del d.lgs.494/1996 e all'articolo 82, comma 12 della l.r.1/2005);
2. entro quindici giorni dal subentro, comunica al comune i codici INPS, INAIL, Cassa edile ed il certificato di regolarità contributiva di cui comunque già è a conoscenza (se così non fosse, infatti, il subentro non potrebbe avere luogo).

* * *

È necessario che il committente richieda all'impresa che abbia abbandonato i lavori o che comunque abbia terminato i lavori di sua competenza di fornire i certificati di regolarità contributiva relativi al periodo in cui ha prestato la sua opera. Tali certificati sono inoltrati al comune alla conclusione dei lavori. A tale riguardo, si precisa e si ribadisce infatti che, a fine lavori, il privato è tenuto a presentare il certificato di regolarità contributiva di tutte le imprese che hanno prestato la loro opera dall'inizio alla fine dei lavori (anche di quelle imprese che hanno lavorato solo per un periodo e comunque non fino al momento della conclusione dei lavori). In altri termini, se un'impresa inizia i lavori e dopo sei mesi smette (o perché i lavori di sua competenza terminano o per altre motivazioni), è tenuta a fornire al privato il certificato di regolarità contributiva all'inizio dei lavori e alla fine dei sei mesi. Pertanto, se i lavori in cantiere continuano – ad esempio – ancora per un anno, il privato produrrà al comune tutti i certificati di regolarità contributiva a fine lavori (anche quelli delle imprese che hanno cessato l'attività un anno prima. Naturalmente, i certificati di regolarità contributiva saranno relativi solo al periodo in cui l'impresa ha svolto la sua attività).



Paragrafo 5

In particolare: termine di validità del certificato di regolarità contributiva

Il certificato di regolarità contributiva da inoltrare al comune all'inizio dei lavori deve essere in corso di validità al momento in cui è presentato. Si pone il problema di chiarire quale sia il termine di validità del certificato di regolarità contributiva. Tale problema è certamente complicato dal fatto che i singoli certificati rilasciati rispettivamente dall'INPS, dall'INAIL e dalle Casse edili convenzionate si riferiscono a periodi diversi tra di loro in quanto sono diversi i momenti di scadenza degli obblighi di versamento dei contributi INPS, INAIL e Cassa edile. È indubbio che quando il DURC entrerà a pieno regime costituirà una notevole semplificazione, in quanto sarà un unico certificato relativo ad un unico arco temporale. Ed in tal senso si prende atto di quanto affermato nella circolare INPS, INAIL e Cassa edile del 25 luglio 2005, in cui è definitivamente chiarito che il DURC è valido trenta giorni dal rilascio. È tuttavia certo che allo stato attuale – in cui il DURC non è ancora a pieno regime -si debba tenere conto di quanto dichiarato dall'ente che rilascia la certificazione di regolarità contributiva.

Pertanto è da considerare in regola l'impresa per cui l'ente che rilascia il certificato attesti il regolare versamento dei contributi materialmente accertabile al momento della richiesta. È pertanto necessario che l'ente che rilascia il certificato precisi l'arco di tempo per cui è valida la certificazione rilasciata. In mancanza di tale precisazione ed in via del tutto residuale anche rispetto a quanto previsto in convenzioni o circolari emanate dagli enti interessati (INPS, INAIL e Cassa edile), si può ritenere che operi il termine generale di sei mesi di cui all'articolo 41 del d.p.r.445/2000, previsto per la validità dei certificati.

Ciò puntualizzato, in ordine alla validità del certificato da inoltrare, si evidenzia che:

- a se contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, risulta presentato dal committente un certificato che, ad esempio, scade il giorno successivo a quello in cui è presentato, il certificato è da considerarsi valido a tutti gli effetti, in quanto tale certificato è idoneo a provare la regolarità contributiva dell'impresa nel momento in cui è prodotto. In tale ipotesi, ne deve essere presentato un altro in corso di validità al momento della comunicazione di fine lavori;
- b il certificato che deve essere inoltrato è solo uno in riferimento all'arco temporale della sua validità (un solo certificato INPS, un solo certificato INAIL, un solo certificato Cassa edile, ovvero un solo DURC). Pertanto, se il certificato inoltrato ad inizio lavori copre tutto l'arco temporale fino alla conclusione dei lavori, al momento della comunicazione di fine dei lavori non deve essere inoltrato alcun nuovo certificato di regolarità contributiva.

Tutto ciò in considerazione di quanto specificato al paragrafo 4 della presente circolare: ciò che è richiesto dall'articolo 82, comma 9 è la possibilità di verificare -attraverso il certificato - la regolarità contributiva delle imprese al momento dell'inizio e al momento della fine dei lavori.



Paragrafo 6

Inapplicabilità dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) al certificato di regolarità contributiva di cui all'articolo 82 della l.r.1/2005.

Tra le dichiarazioni comprovanti stati, qualità personali e fatti che possono costituire oggetto di autocertificazione da parte dell'interessato, l'articolo 46, comma 1 lett. p), del d.p.r. 445/2000 menziona anche quelle riguardanti l'assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto. Si ritiene che tale norma non possa trovare applicazione con riferimento al certificato di regolarità contributiva, alla luce di un duplice ordine di motivazioni. In primo luogo, una interpretazione che ammettesse l'applicabilità dell'articolo 46 del d.p.r.445/2000 al certificato di regolarità contributiva non apparirebbe coerente con la finalità della previsione diretta a contrastare il fenomeno del lavoro sommerso a cui tale certificato è volto.

In secondo luogo, si rileva che la modifica all'articolo 3, comma 8 del d.lgs. 494/1996 è stata introdotta dal d.lgs.276/2003 e, successivamente dal d.lgs.251/2004. Tali norme - temporalmente successive rispetto al d.p.r.445/2000 - hanno introdotto uno specifico obbligo di trasmissione di un certificato di regolarità contributiva.

La norma è non solo successiva ma anche speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 46 del d.p.r.445/2000, dettata con la specifica finalità sopra indicata.

Pertanto, si ritiene che l'obbligo di certificazione di cui all'articolo 3, comma 8 del d.lgs.494/1996 sia espressamente previsto in deroga alla norma generale sull'autocertificazione.

Si fa in ogni caso presente

- a la possibilità di presentare copie autenticate dei certificati in corso di validità;
- b la possibilità - prevista espressamente dalla circolare INPS, INAIL e Cassa edile del 25 luglio 2005 - di richiedere una "ristampa" del DURC, rilasciabile successivamente all'emissione del DURC originale.

Paragrafo 7

Conseguenze della mancata presentazione

Se non viene presentato il certificato di regolarità contributiva all'inizio dei lavori, l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa automaticamente. Ciò naturalmente anche in caso di lavori affidati in subappalto o in caso di affidamento parziale dei lavori ad altre imprese. Pertanto i lavori eseguiti sono abusivi, in quanto eseguiti in presenza di un titolo inefficace.

Paragrafo 8

Precisazioni in ordine al certificato di regolarità contributiva che deve essere inoltrato contestualmente alla comunicazione di fine lavori ai sensi dell'articolo 82, comma 9 della l.r.1/2005

Come già evidenziato al paragrafo 5 della presente circolare, al momento della comunicazione di fine lavori deve essere inoltrato un nuovo certificato di regolarità contributiva esclusivamente nel caso in cui quello già inoltrato ad inizio lavori sia scaduto. In altri termini è adempiuto l'obbligo di certificazione della regolarità contributiva di fine lavori mediante la presentazione del solo DURC (o certificato di regolarità contributiva) di inizio lavori se tale certificato sia ancora valido al momento della comunicazione di fine lavori.

Si pone il problema di quali siano le conseguenze giuridiche nel caso in cui a fine lavori l'impresa, ovvero una delle imprese tra quelle che abbiano eseguito i lavori fino al momento della loro conclusione non abbia fornito il certificato di regolarità contributiva al fine di consentire al privato di inoltrare tale documento al comune. Come stabilito dall'articolo 82, comma 10 della l.r.1/2005, infatti le conseguenze di tale mancato inoltro ricadono direttamente sul privato, posto nell'impossibilità di ottenere l'abitabilità o agibilità di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005. È da ritenere corretta l'interpretazione per cui può ottenere l'abitabilità o agibilità il privato che:

- a) abbia ottenuto ed inoltrato il certificato di regolarità contributiva al momento dell'inizio dei lavori; b) provi di aver richiesto all'impresa il certificato di regolarità contributiva ma, decorso il termine per il rilascio del certificato da parte dell'ente competente, non sia riuscito ad ottenerlo da una impresa, ovvero abbia ottenuto un certificato che attesti l'irregolarità contributiva di essa. Il termine per il rilascio del certificato da parte dell'ente competente è il termine fissato da ciascun ente per la conclusione del procedimento di rilascio di tale certificato. In assenza di un termine fissato dall'ente competente al rilascio, si fa riferimento al termine generale di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dal decreto legge 14 marzo 2005, n.35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale) convertito con modifiche con la legge 14 maggio 2005, n.80¹. Tale termine generale è di 90 giorni dal momento della richiesta.

* * *

Ai fini dell'articolo 82, comma 9 della l.r.1/2005, si ritiene infatti perseguito il fine della norma nel caso in cui il privato, sin dall'inizio lavori sia stato attento ad affidare i lavori ad una impresa in regola; a fine lavori, provi di essersi attivato per ottenere il certificato, ma - per cause del tutto indipendenti dalla sua volontà e possibilità - non abbia potuto ottemperare all'obbligo di inoltro del certificato. In tale ipotesi, infatti, risulta comunque evidenziata alle amministrazioni interessate, una situazione di anomalia di fronte alla quale potrebbe essere necessario attivare più approfonditi controlli, e che determinerà, per l'impresa, l'impossibilità di avviare nuovi lavori nel caso in cui permanga l'irregolarità contributiva.



Paragrafo 9

Regime transitorio

L'obbligo di cui all'articolo 82, comma 9 della l.r.1/2005, riguarda solo i lavori iniziati dopo l'entrata in vigore della l.r.1/2005 (27 gennaio 2005). Stante l'intrinseco legame tra la verifica che deve essere compiuta all'inizio dei lavori e quella che deve essere compiuta alla fine (cfr., sul punto, quanto evidenziato al paragrafo 4 e al paragrafo 8 della presente circolare: il privato deve avvalersi di imprese che, dall'inizio alla fine dei lavori, risultino in regola dal punto di vista contributivo), appare del tutto evidente che anche il certificato di regolarità contributiva a fine lavori deve essere presentato in tutti i casi in cui i lavori siano iniziati dopo l'entrata in vigore della l.r.1/2005. Ne consegue che, qualora la comunicazione di inizio lavori sia stata trasmessa al comune prima dell'entrata in vigore della l.r.1/2005, il privato non è tenuto a trasmettere il certificato di regolarità contributiva per ottenere il certificato di abitabilità o di agibilità di cui all'articolo 86 della l.r.1/2005.



MODALITA' DI RICHIESTA DURC PER LE STAZIONI APPALTANTI

Collegarsi a www.sportellounicoprevidenziale.it ed accedere al servizio telematico DURC utilizzando l'utenza rilasciata appositamente per tale servizio (codice utente e password).

L'utenza deve essere richiesta, previa compilazione dell'apposito modulo, disponibile sul sito www.sportellounicoprevidenziale.it, ad una delle strutture Casse Edili/Inps/Inail competenti per territorio.

Il modulo può essere inviato per fax alla Cassa Edile provinciale di riferimento (l'elenco delle Casse Edili è riportato in fondo alla presente pubblicazione). Le Casse Edili, se destinatarie della domanda, ricevuta la richiesta della Stazione Appaltante provvederanno al rilascio di una utenza e di una password provvisoria all'indirizzo mail indicato sulla richiesta.

Ogni Stazione Appaltante può richiedere tante utenze quanti sono gli Uffici/Strutture che gestiscono appalti (es. Comune di Firenze Direzione gare e appalti; Comune di Firenze Direzione Ambiente ecc...).

La prima volta che si accede al servizio occorre digitare il proprio Codice Utente e la relativa password provvisoria. Per motivi di sicurezza, la password provvisoria deve essere immediatamente modificata inserendo la password personalizzata. È sempre possibile modificare la password personalizzata utilizzando l'apposita funzione.

La password personalizzata deve essere composta di 8 caratteri e contenere almeno un numero: sono ammesse tutte le lettere, sia maiuscole che minuscole, tutti i numeri e i segni di interpunzione. Le lettere maiuscole e minuscole sono considerate caratteri differenti pertanto ad esempio la password "casa:001" è diversa da "CASA:001".



Cassa Edile

Alla Sede Inail/Inps/Cassa Edile di _____

**Richiesta del CODICE DI ACCESSO
al servizio telematico D.U.R.C.**

La sottoscritta STAZIONE APPALTANTE richiede l'assegnazione del codice di accesso al servizio telematico D.U.R.C. ed a tal fine comunica i seguenti dati:

DENOMINAZIONE	
---------------	--

(indicare la Ragione Sociale, ad es. Comune di.....)

CODICE FISCALE	
----------------	--

(indicare il codice fiscale della Stazione Appaltante)

Con sede legale in	
--------------------	--

(indicare l'indirizzo completo - Via/Piazza, cap, comune, provincia)

Sede/Circoscrizione/Ufficio/ Settore/Direzione/Dipartimento/ecc.	
---	--

(indicare la struttura operativa che gestisce l'appalto)

INDIRIZZO	
-----------	--

(indicare l'indirizzo della struttura operativa che gestisce l'appalto, - Via/Piazza, cap, comune, provincia)

INDIRIZZO E-MAIL	
------------------	--

Luogo e Data

Firma del richiedente
(legale rappresentante della stazione appaltante o suo delegato)



MODALITA' DI RICHIESTA DURC PER LE IMPRESE E GLI INTERMEDIARI

Le Aziende e gli intermediari, per richiedere il DURC, possono alternativamente:

- Collegarsi a www.inail.it ed accedere al servizio telematico Durc utilizzando l'utenza già rilasciata dall'Inail per i servizi attivi in Punto Cliente (aziende: codice Ditta e PIN; consulenti, professionisti ed Associazioni di categoria: codice utente e password). Per informazioni sulle modalità di registrazione sul Portale Inail (richiesta utenza e PIN), consultare www.inail.it - Punto Cliente help, o rivolgersi alla più vicina Sede Inail.
- L'utente che desidera accedere al servizio telematico DURC utilizzando il codice Ditta/utente e PIN/password rilasciati dall'Inail può collegarsi direttamente a www.sportellounicoprevidenziale.it, cliccare sull'area Utenti di appartenenza (Aziende se trattasi Ditta, Intermediari se trattasi di Consulente/Professionista/Associazione di categoria) ed inserire il Codice Ditta/utente e Password negli appositi campi.
- Collegarsi a www.inps.it ed accedere al servizio telematico DURC utilizzando l'utenza già rilasciata dall'Inps per i servizi on line (codice fiscale e PIN). Per informazioni sulle modalità di registrazione sul portale Inps (richiesta utenza e PIN) consultare il sito www.inps.it.